# CATTOLICA& ATTIVITÀ PROFESSIONALE PROFESSIONE LIBERALE *ATTIVITÀ LEGALE*

**ASSICURAZIONE PER LA COPERTURA DEI RISCHI DI RESPONSABILITÀ CIVILE PROFESSIONALE E TUTELA LEGALE**

## SET INFORMATIVO

Il presente Set Informativo di Cattolica&Attività Professionale PROFESSIONE LIBERALE - ATTIVITÀ LEGALE si compone di:

- DIP;
- DIP Aggiuntivo;
- Condizioni di assicurazione.

*Il contratto è realizzato secondo le Linee Guida del Tavolo Tecnico "Contratti Semplici e Chiari" coordinato dall'ANIA, aggiornate in base alle "Linee Guida per contratti chiari e comprensibili 2024".*

Ultimo aggiornamento: 11.07.2026

CATTOLICA* ASSICURAZIONI
DAL 1896
PRONTI ALLA VITA. cattolica.it
scarica l'app

*Marchio di Generali Italia S.p.A.

**PAGINA LASCIATA INTENZIONALMENTE BIANCA**

# Assicurazione per la copertura dei rischi di Responsabilità Civile Professionale e Tutela legale

**DIP - Documento Informativo Precontrattuale per i prodotti assicurativi danni**

**Compagnia: Generali Italia S.p.A.** **Prodotto: Cattolica&Attività Professionale - Professione LIBERALE - ATTIVITÀ LEGALE**

Cattolica Assicurazioni è un marchio commerciale di Generali Italia S.p.A., iscritta in Italia all'Albo delle Imprese IVASS al n. 1.00021, autorizzata con decreto del Ministero dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato n. 289 del 2/12/1927.

***Le informazioni precontrattuali e contrattuali complete relative al prodotto sono fornite in altri documenti.***

## Che tipo di assicurazione è?

Questa Polizza assicura i rischi della Responsabilità civile professionale per danni causati a terzi in maniera involontaria nello svolgimento dell'attività professionale e per la Tutela legale.

## Che cosa è assicurato?

RESPONSABILITÀ CIVILE PROFESSIONALE

- ✓ La garanzia tiene indenne l'Assicurato per quanto è tenuto a pagare come responsabile civile, a sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese) per danni causati a terzi in conseguenza di errori personalmente commessi, per negligenza, imprudenza o imperizia, lievi o gravi, nell'esercizio dell'attività professionale di Avvocato iscritto all'Albo del relativo Ordine o Praticante iscritto al Registro dei praticanti con patrocinio, presso l'Ordine di competenza, indicata in Polizza e svolta nei termini e limiti stabiliti dalla normativa.

- ✓ Sono comprese sanzioni di natura fiscale, multe e ammende inflitte ai clienti.

L'Assicurazione opera anche per richieste di risarcimento che derivano da:

- ✓ fatto doloso o colposo di collaboratori, praticanti, dipendenti e sostituti processuali.

L'Assicurazione comprende le seguenti garanzie sempre operanti:

- ✓ Funzioni pubbliche
- ✓ Incarichi di gestore della crisi da sovraindebitamento e di attestatore dei piani di risanamento
- ✓ Attività di meditatore
- ✓ Custodia di documenti, somme di denaro, titoli e valori
- ✓ Danni da ritardato avvio, interruzione e/o sospensione di attività
- ✓ Errato trattamento dei dati personali
- ✓ Stime e perizie
- ✓ Docenza
- ✓ Firma Elettronica Avanzata (FEA)
- ✓ Deeming clause

***Il Massimale indicato in Polizza rappresenta il Limite di risarcimento per Sinistro e per anno.***

**Sono inoltre disponibili garanzie accessorie per ampliare e personalizzare la copertura, indicate nel DIP aggiuntivo.**

TUTELA LEGALE

La garanzia tutela l'Assicurato per:

- ✓ difendersi in un procedimento penale per Delitto colposo o per Contravvenzione (anche in materia fiscale e amministrativa);
- ✓ difendersi in procedimento penale per Delitto Doloso (anche in materia fiscale e amministrativa), **solo se l'Assicurato viene prosciolto o assolto con sentenza passata in giudicato o in caso di infondatezza di reato o derubricazione da Doloso a colposo**;
- ✓ presentare opposizione contro una Sanzione amministrativa per la presunta inosservanza di una norma di legge, **eccetto la normativa fiscale e tributaria**;
- ✓ presentare opposizione al proprio Ordine professionale o all'organismo di controllo della professione per la presunta violazione di norme di legge;
- ✓ ottenere assistenza legale per un Danno extracontrattuale subito dall'Assicurato a causa di Fatto illecito di terzi;
- ✓ difendersi da richieste di risarcimento di Danni extracontrattuali avanzate da terzi in conseguenza di un presunto Fatto illecito dell'Assicurato (**solo se presente la Garanzia di RC**).

Inoltre, il professionista può beneficiare di:

- ✓ un servizio assicurativo di consulenza legale telefonica per affrontare Controversie di natura legale e ottenere chiarimenti su leggi, decreti e normative in vigore;
- ✓ un anticipo di denaro per il pagamento di cauzioni disposte dall'autorità estera in caso di arresto, minaccia di arresto e procedimento penale **(da rimborsare entro 60 giorni);**
- ✓ attività di Litigation Pubblic Relation necessarie a tutelare la propria reputazione sui media.

## Che cosa non è assicurato?

**Le esclusioni sono contenute nelle Condizioni di assicurazione e sono contraddistinte dal carattere grassetto.**

RESPONSABILITÀ CIVILE PROFESSIONALE

- ✗ **Non sono considerati terzi:** i componenti della famiglia anagrafica dell'Assicurato che risultano dal certificato di Stato di Famiglia; le persone che sono nei seguenti rapporti con l'Assicurato, anche se non risultano nello stesso certificato di Stato di Famiglia: coniuge, persona unita civilmente, convivente di fatto, genitori e figli; tutti coloro che, indipendentemente dal loro rapporto con l'Assicurato, subiscono il Danno in occasione di lavoro o di servizio; le imprese dell'Assicurato o di cui l'Assicurato stesso è legale rappresentante, socio a responsabilità illimitata, azionista di maggioranza o amministratore.
- ✗ **Sono esclusi i rischi relativi a:** danni che derivano dall'esercizio di attività professionale diversa da quella dichiarata in Polizza, per la quale l'Assicurato è abilitato, o dall'esercizio di funzioni di carattere pubblico e privato; danni provocati da professionisti che, al momento dello svolgimento dell'attività professionale indicata in Polizza, non risultano iscritti al relativo Albo professionale o, per le professioni che non prevedono l'Albo professionale, non risultano in possesso dei requisiti richiesti dalle norme in vigore; fatti o atti, che generano Sinistri, di cui l'Assicurato era a conoscenza prima della data di inizio di validità dell'Assicurazione; danni che derivano da azioni dolose commesse dall'Assicurato; danni che derivano da comportamenti prolungati, permanenti o ripetuti determinati dalle modalità adottate dall'Assicurato nello svolgimento dell'attività assicurata; qualsiasi tipo di Danno materiale; sanzioni, multe, ammende e penalità a carattere punitivo o esemplare inflitte all'Assicurato e sanzioni amministrative delle quali l'Assicurato è coobbligato o obbligato in solido al pagamento; rilascio di visto di conformità (visto leggero), certificazione tributaria (visto pesante) e asseverazione di studi di settore; attività di Direttore tecnico di Centri di assistenza fiscale (CAF e CAAF); attività di Consigliere d'amministrazione, Sindaco, membro dell'Organismo di vigilanza, Revisore legale dei conti, membro del Comitato di controllo sulla gestione, del Consiglio di sorveglianza e Revisore in Enti locali; attività di Amministratore; attività di Responsabile della protezione dei dati (DPO – Data Protection Officer); attività di arbitro rituale e irrituale; richieste di risarcimento che derivano dalla partecipazione a organi o commissioni giudicanti; Perdite patrimoniali che derivano da attività relative a procedure e adempimenti in materia di finanziamenti, agevolazioni, sovvenzioni, contributi e accesso a mezzi finanziari; Perdite patrimoniali che derivano dall'attività di stime e perizie di certificazione dei bilanci e sottoscrizione delle relazioni collegate; dall'attività di gestione di patrimoni, di consulenza organizzativa, finanziaria, strategia o di alta direzione (per esempio l'assistenza per l'individuazione di obiettivi aziendali, analisi degli investimenti e programmi di diversificazione, fusioni, cessioni o acquisizioni di aziende); responsabilità assunte dall'Assicurato in maniera volontaria e che non derivano dalla legge; errori, omissioni o ritardi nella stipula, modifica, variazione di Polizze di assicurazione e nel pagamento di Premi di assicurazione; perdita, distruzione e deterioramento di cose che l'Assicurato ha in consegna o custodia o che detiene a qualsiasi titolo o destinazione; danni di qualsiasi natura che derivano, anche se in parte, dall'asbesto o da qualsiasi altra sostanza che contiene asbesto; danni che derivano da atti di guerra dichiarata o non, invasione, occupazione militare, insurrezione, tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo o sabotaggio organizzato; trasformazioni o assestamenti energetici dell'atomo, naturali o provocati artificialmente (fissione e fusione nucleare, isotopi radioattivi, macchine acceleratrici e simili); produzione, detenzione e uso di sostanze radioattive; emissione di onde e di campi elettromagnetici.
- ✗ **Esclusione Cyber Risk:** sono escluse perdite, pretese, multe, ammende e penali, costo o spesa di qualsiasi natura, responsabilità, danni materiali o non materiali di qualunque natura, danni da interruzione di esercizio, costi di ricerca, di ricreazione, raccolta o assemblaggio dei Dati, danni corporali e danni da stress emotivo/sofferenza piscologica di qualsiasi natura, causati in maniera diretta o indiretta che derivano da o connessi o attribuibili anche in parte ai seguenti eventi: Atto Cyber e Incidente Cyber, inclusa ogni azione adottata per controllarli, prevenirli, terminarli o porvi comunque rimedio; perdita di utilizzo, riduzione della funzionalità, riparazione, sostituzione, ripristino, riproduzione di qualsiasi Dato informatico compreso qualsiasi importo relativo al valore di tali Dati.

***I Massimali indicati in Polizza rappresentano il limite di indennizzo per Sinistro e per anno.***

**Sono inoltre disponibili garanzie accessorie per ampliare e personalizzare la copertura, indicate nel DIP aggiuntivo.**

TUTELA LEGALE

✗ **La garanzia non opera per:** Eventi che derivano da fatto Doloso dell'Assicurato (se l'Assicurato è indagato o imputato per Delitto Doloso, la garanzia opera solo se l'Assicurato è assolto o prosciolto con sentenza inappellabile o in caso di un provvedimento definitivo di archiviazione per infondatezza della notizia di reato, derubricazione del reato da Doloso a colposo); Controversie e procedimenti che derivano dalla circolazione di veicoli a motore o dalla proprietà o utilizzo di mezzi nautici e aerei in genere; Controversie e procedimenti che riguardano lo svolgimento dell'attività medica o sanitaria; fatti che derivano da eventi bellici, atti di terrorismo, tumulti popolari, pandemia, scioperi o serrate; danni subiti per disastro ecologico, atomico, radioattivo, fatti che conseguono a eventi naturali per i quali è riconosciuto lo stato di calamità naturale o lo stato di allarme; materia amministrativa, fiscale e tributaria (sono inclusi i procedimenti penali in tali materie e quanto previsto dalle garanzie accessorie); Controversie di Diritto civile salvo quanto previsto dalle garanzie accessorie Garanzia contrattuale, Vertenze clienti e recupero crediti Italia, Vertenze clienti e recupero crediti UE e Vertenze clienti e recupero crediti solo stragiudiziale Italia; Controversie con istituti o enti pubblici di Assicurazioni previdenziali e sociali salvo quanto previsto dalla garanzia accessoria Fisco e previdenza; Controversie e procedimenti che riguardano la proprietà intellettuale, il diritto d'autore o di esclusiva e la concorrenza sleale; procedimenti amministrativi diversi dall'opposizione a Sanzioni amministrative; opposizione a Sanzioni amministrative in materia fiscale e tributaria; Controversie di Diritto civile che non riguardano danni extracontrattuali subiti dall'Assicurato, danni causati a terzi o la chiamata in causa dell'assicuratore di Responsabilità civile; richieste di risarcimento di danni causati per le quali: l'Assicurato non ha un'Assicurazione di Responsabilità civile, o questa Polizza non è in regola con il pagamento dei Premi, o l'Assicurazione di Responsabilità civile non opera per la presenza di Franchigia o Scoperto, o l'Assicurazione di Responsabilità civile non opera per effetto di un'esclusione o perché il caso non rientra fra quelli previsti in copertura e la Controversia non si conclude con sentenza passata in giudicato che: stabilisce l'inoperatività della copertura di Responsabilità civile o la mancanza di responsabilità dell'Assicurato; non prevede la condanna della controparte al pagamento delle spese legali.

**Sono inoltre previste alcune limitazioni di copertura comuni a tutte le garanzie e un elenco di spese che non sono indennizzabili, indicate nel DIP aggiuntivo.**

## Ci sono limiti di copertura?

**Le garanzie prevedono Limiti di risarcimento, limiti di indennizzo, Franchigie e Scoperti che sono riportati nelle Condizioni di assicurazione con carattere grassetto e in Polizza.**
**Sono inoltre presenti termini di aspettativa riportati nelle Condizioni di assicurazione con carattere grassetto.**
**Il DIP aggiuntivo contiene informazioni di dettaglio.**

## Dove vale la copertura?

✓ Per la Responsabilità civile l'Assicurazione opera per le richieste di risarcimento originate da comportamenti posti in essere in Unione Europea, Svizzera, Regno Unito, Stato Città del Vaticano e Repubblica di San Marino.

✓ Per la Tutela legale l'Assicurazione opera per i Sinistri che avvengono e devono essere trattati negli uffici giudiziari di:

- tutti gli Stati d'Europa nelle ipotesi di Danni extracontrattuali o di procedimento penale;
- Paesi dell'Unione Europea e Svizzera, Regno Unito, Principato di Monaco, Liechtenstein, Andorra, Repubblica di San Marino e Stato Città del Vaticano, nelle ipotesi di Controversie di Diritto civile di natura contrattuale;
- Italia, Stato Città del Vaticano e Repubblica di San Marino nell'ipotesi di opposizione alle Sanzioni amministrative e per Controversie che sono incluse nelle garanzie accessorie *Fisco e previdenza, Vertenze clienti e recupero crediti Italia* e *Vertenze clienti e recupero crediti solo stragiudiziale Italia.*

Il servizio assicurativo di consulenza legale telefonica opera in Italia, in relazione a leggi e normative italiane.

## *Che obblighi ho?*

Il Contraente o l'Assicurato **deve:**

- all'attivazione delle garanzie rendere dichiarazioni veritiere, esatte e complete sul rischio da assicurare e su eventuali altre polizze in corso per gli stessi rischi e, durante il periodo di validità delle garanzie, comunicare a Generali Italia i cambiamenti che aggravano o diminuiscono il rischio assicurato.
- in caso di Sinistro di Responsabilità Civile, presentare denuncia a Generali Italia o all'Agenzia che gestisce il contratto entro 3 giorni dalla data in cui è avvenuto o in cui l'Assicurato ne è venuto a conoscenza e deve contenere numero di Polizza e nome dell'Agenzia che gestisce il contratto, descrizione precisa del fatto, data, luogo, cause e conseguenze del fatto stesso e generalità e indirizzo delle persone interessate e degli eventuali testimoni; l'Assicurato deve far pervenire subito a Generali Italia notizia di ogni atto a lui notificato tramite Ufficiale Giudiziario e fornire tutti gli atti e i documenti che occorrono, regolarizzati secondo le norme fiscali di bollo e registro.
- comunicare subito richieste o azioni avanzate da un terzo danneggiato o dagli aventi diritto e mettere a disposizione di Generali Italia o del perito incaricato tutti gli elementi e documenti ritenuti utili.
- in caso di Sinistro di Tutela Legale, presentare denuncia in maniera tempestiva a DAS o a Generali Italia, far pervenire in maniera tempestiva a DAS copia di ogni ulteriore atto o documento pervenuto dopo la denuncia di Sinistro e ogni notizia utile alla gestione del suo caso. In caso di procedimento penale, denunciare il Sinistro quando ha inizio l'azione penale o comunque nel momento in cui ha avuto notizia di coinvolgimento nell'indagine penale.

**Il mancato rispetto anche di uno solo degli obblighi sopra indicati può comportare la perdita dell'indennizzo e la cessazione delle garanzie.**

## *Quando e come devo pagare?*

Il Premio annuo può essere pagato in unica soluzione o ratealmente.
La rateizzazione può essere mensile (con addebito diretto SDD o su carta di credito senza alcuna maggiorazione), trimestrale (con una maggiorazione del Premio del 3,5% su base annua) o semestrale (con una maggiorazione del Premio del 2,5% su base annua). Il primo Premio o la prima rata di Premio devono essere pagati all'Agenzia alla quale è assegnata la Polizza oppure a Generali Italia al rilascio della Polizza stessa; i Premi successivi o le rate di Premio successive alla prima devono essere pagati con le stesse modalità entro il trentesimo giorno dopo quello della scadenza del Premio o della rata di Premio.
Il Premio è comprensivo di imposte e deve essere pagato con:

- bonifico bancario o postale su conto corrente intestato a Generali Italia o su conto assicurativo dedicato intestato all'intermediario, in tale qualità;
- assegno (bancario, postale o circolare) non trasferibile intestato a Generali Italia o all'intermediario, in tale qualità;
- POS o, quando disponibili, altri sistemi di pagamento elettronico (per i pagamenti che avvengono in Agenzia o, per i Premi successivi al Premio di perfezionamento, tramite l'Area Clienti dal sito www.cattolica.it o dall'App MyCattolica);
- denaro contante entro il limite per contratto previsto dalla normativa vigente (Premio annuo 750,00 euro);
- altre modalità offerte dal servizio bancario e postale se abilitate dai processi di Generali Italia.

Se il contratto è stato collocato interamente mediante tecniche di comunicazione a distanza, in caso di esercizio del diritto di ripensamento da parte del Contraente, Generali Italia, entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione di recesso, rimborsa il Premio versato, al netto delle imposte. In caso di recesso per Sinistro da parte di Generali Italia, entro 15 giorni dalla data di efficacia del recesso, Generali Italia rimborsa la parte di Premio relativa al periodo di rischio non corso, escluse le imposte.

## *Quando comincia la copertura e quando finisce?*

La copertura ha durata annuale o poliennale (per la durata poliennale si applica una riduzione di Premio), come indicato in Polizza e ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato in Polizza se il Premio o la prima rata di Premio sono stati pagati, altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento. Se il Contraente non paga il Premio o le rate di Premio successive, l'Assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del trentesimo giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento. Se previsto il tacito rinnovo, in mancanza di disdetta, la copertura è prorogata per un anno e così successivamente.
Se pattuita la Retroattività, l'Assicurazione opera per le richieste di risarcimento ricevute per la prima volta dall'Assicurato nel corso del periodo di efficacia dell'Assicurazione, anche se tali richieste conseguono a comportamenti posti in essere prima di tale periodo, per il numero di anni pattuito.
In caso di cessazione definitiva dell'attività professionale durante il periodo di efficacia dell'Assicurazione, se acquistata l'Ultrattività per cessazione dell'attività, le richieste di risarcimento relative a comportamenti posti in essere durante il periodo di efficacia della Polizza (Retroattività compresa se prevista) e fino alla data di cessazione dell'attività, sono coperte alle condizioni di Assicurazione in vigore anche se ricevute nei 10 anni successivi alla cessazione dell'attività, a fronte del pagamento del relativo Premio in un'unica soluzione.
Per la Tutela legale, in caso di Controversie di Diritto civile di natura contrattuale, il Sinistro è considerato in garanzia se si verifica **trascorsi 90 giorni** dalla stipula del contratto.

## Come posso disdire la polizza?

Il Contraente o Generali Italia possono impedire la proroga dell'Assicurazione, se prevista, **con comunicazione scritta di disdetta da inviare almeno 30 giorni prima della scadenza** della Polizza.
Se la **durata è superiore a 5 anni** ed è stata applicata la relativa riduzione di Premio, il Contraente può **recedere dopo il termine di 5 anni** con **preavviso di almeno 30 giorni** e con effetto dalla fine dell'annualità nel corso della quale il recesso è stato esercitato.
In caso di esercizio, da parte di Generali Italia, della facoltà di modifica delle condizioni di Assicurazione o di Premio al momento del rinnovo, anche tacito, dell'Assicurazione giunta a scadenza, se il Contraente non accetta le nuove condizioni proposte attraverso il pagamento del Premio entro il termine di 30 giorni dalla scadenza contrattuale, l'Assicurazione cessa alla scadenza originariamente pattuita maggiorata di 30 giorni.
Nei casi, tassativamente individuati, in cui Generali Italia esercita, per la generalità dei contratti di durata poliennale dello stesso tipo, la facoltà di modificare unilateralmente le clausole e le condizioni in corso prima della loro scadenza, il Contraente può recedere dalle garanzie oggetto di modifica o dall'intera Assicurazione.
Generali Italia ha facoltà di recedere dal contratto dopo ogni denuncia di Sinistro, entro 60 giorni dal pagamento o dal rifiuto dell'indennizzo, con comunicazione da inviare entro tale termine.
**Se il contratto è collocato interamente con tecniche di comunicazione a distanza, il Contraente può recedere entro 14 giorni dalla conclusione, tramite richiesta a Generali Italia con raccomandata con avviso di ricevimento o PEC.**

# Assicurazione per la copertura dei rischi di Responsabilità Civile Professionale e Tutela Legale

## Documento informativo precontrattuale aggiuntivo per i prodotti assicurativi danni (DIP aggiuntivo Danni)

**Prodotto: Cattolica&Attività Professionale - Professione LIBERALE – ATTIVITÀ LEGALE**

**data di aggiornamento: 11.07.2026**

**Il DIP aggiuntivo Danni pubblicato è l'ultimo disponibile**

CATTOLICA ASSICURAZIONI DAL 1896

### Scopo

**Il presente documento contiene informazioni aggiuntive e complementari rispetto a quelle contenute nel documento informativo precontrattuale per i prodotti assicurativi danni (DIP Danni), per aiutare il potenziale Contraente a capire più nel dettaglio le caratteristiche del prodotto, con particolare riguardo alle coperture assicurative, alle limitazioni, alle esclusioni, ai costi nonché alla situazione patrimoniale dell'impresa.**

**Il Contraente deve prendere visione delle Condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione del contratto.**

### Società

**Cattolica Assicurazioni è un marchio commerciale di GENERALI ITALIA S.p.A.,** società appartenente al gruppo Generali con sede legale in Via Marocchesa,14 - 31021 Mogliano Veneto (TV) – ITALIA; recapito telefonico 041.5492111; sito internet: www.cattolica.it - PEC: cattolica@pec.generaligroup.com - Società iscritta al numero 1.00021 dell'Albo delle imprese di assicurazione.
Patrimonio netto al 31/12/2025: € 8.716.522.469 di cui risultato economico di periodo € 1.180.954.268. I dati sono riferiti all'ultimo bilancio approvato.
Indice di solvibilità (solvency ratio): 258% (tale indice rappresenta il rapporto tra l'ammontare dei fondi propri di base e l'ammontare del requisito patrimoniale di solvibilità richiesti dalla normativa Solvency 2 in vigore dal 1° gennaio 2016). La relazione sulla solvibilità e sulla condizione finanziaria dell'impresa (SFCR) è disponibile sul sito internet https://www.generali.it/note-legali.

Al contratto si applica la legge italiana.

## Prodotto

### Che cosa è assicurato?

Le garanzie operano, se riportate in Polizza e se è stato corrisposto il relativo Premio, nei limiti dei Massimali indicati in Polizza.
Sono previste le seguenti **OPZIONI CON PAGAMENTO DI UN PREMIO AGGIUNTIVO**.

SEZIONE RESPONSABILITÀ CIVILE PROFESSIONALE

- **Revisore legale dei conti, Membro del Comitato di controllo/Consiglio di sorveglianza e Revisore in enti locali:** per l'attività di Revisore Legale dei Conti di società di capitali, Revisore dei Conti di Enti Locali.
- **Membro Organismo di Vigilanza (ODV)**: per l'attività di componente di Organismo di Vigilanza esercitata ai sensi del D. Lgs. 8 giugno 2001 n. 231.
- **Commissario di gara**: estensione all'attività di componente delle Commissioni giudicatrici nelle procedure di affidamento di contratti pubblici e concessioni.
- **Amministratore di stabili condominiali, revisore di condominio:** estensione all'attività secondaria di Amministratore o Revisore di condominio.
- **Attività fiscale e contabile**: estensione alla responsabilità dell'Assicurato per l'espletamento dell'attività contabile e fiscale svolta nel rispetto delle leggi e dei regolamenti che la disciplinano.
- **DPO - Data protection officer:** estensione all'attività di Responsabile della Protezione Dati o Data Protection Officer per conto di terzi.
- **Sindaco, Membro del Collegio Sindacale e Revisore Legale dei Conti:** per l'attività di Membro del Collegio Sindacale di Società e di Revisore Legale dei Conti di società di capitali.
- **Ultrattività decennale per cessazione del contratto (L.124/2017)**: per danni accaduti, non noti, nel periodo di validità della Polizza e denunciati entro 10 anni.
- **Deeming clause:** per circostanze note che potrebbero produrre un Sinistro dopo la validità dell'Assicurazione.

SEZIONE TUTELA LEGALE

- **Retroattività penale**: per i procedimenti penali (come coperti dalla garanzia base) anche per Eventi accaduti prima dell'acquisto della Polizza, ma di cui si è avuta conoscenza solo nel periodo di validità della stessa.
- **Prolungamento postuma**: per Eventi avvenuti nel periodo di validità del contratto ma che si sono manifestati entro il numero massimo di anni pattuiti.
- **Continuità penale**: per gli Eventi assicurativi accaduti durante la validità della precedente Polizza di Tutela Legale in essere con altro assicuratore e dei quali l'Assicurato viene a conoscenza per la prima volta dopo il periodo di postuma previsto da tale Polizza.
- **Garanzia contrattuale:** per Controversie di Diritto civile di natura contrattuale, per presunti inadempimenti propri o di controparte, che riguardano: forniture di beni o prestazioni di servizi richiesti o commissionati, vertenze di lavoro con soggetti iscritti nel Libro unico del lavoro, e diritto di proprietà e altri diritti reali che si riferiscono agli immobili assicurati.
- **Vertenze clienti e recupero crediti Italia/Vertenze clienti e recupero crediti UE**: difesa per richieste di risarcimento di danni avanzate da terzi o clienti, in conseguenza di un presunto danno provocato dall'Assicurato nell'esercizio della sua attività professionale, ma con la responsabilità civile professionale attiva; affrontare Controversie di Diritto civile di natura contrattuale che riguardano forniture di beni o prestazioni di servizi effettuate dal Contraente solo a clienti, anche a distanza (per esempio via web). Sono incluse le Controversie per il recupero di crediti. Opera solo in Italia o in Unione europea, a scelta del Contraente.
- **Vertenze clienti e recupero crediti solo stragiudiziale Italia**: per la risoluzione amichevole in Italia, in ambito stragiudiziale, di Controversie di natura contrattuale, per presunti inadempimenti propri o di controparte, che riguardano forniture di beni o prestazioni di servizi effettuate dal Contraente a clienti, anche a distanza (per esempio via web), compreso il recupero del credito, le spese legali, peritali e investigative necessarie per la sola risoluzione amichevole delle Controversie.
- **Garanzia Cyber**: difesa legale dell'Assicurato a seguito di attacco informatico, in caso di furto d'identità o di utilizzo contrario alla legge da parte di terzi dei propri dati personali o finanziari e violazione dei dati personali.
- **Fisco e previdenza**: per affrontare procedimenti di natura tributaria e fiscale previsti dal d.lgs. n. 472/1997 e successive modifiche e integrazioni; per affrontare Controversie con istituti o enti pubblici di assicurazioni previdenziali e sociali diverse da quelle che riguardano il mancato o irregolare pagamento di contributi.

## Che cosa NON è assicurato?

| Rischi esclusi | Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni. |
|---|---|

## Ci sono limiti di copertura?

RESPONSABILITÀ CIVILE PROFESSIONALE - GARANZIE SEMPRE OPERANTI

- **Attività di mediatore**: Scoperto 10% minimo euro 1.500,00. Limite di risarcimento 500.000,00 euro.
- **Custodia di documenti, somme di denaro, titoli e valori:** Limite di risarcimento 2.000,00 euro per Sinistro e 10.000,00 euro per anno.
- **Danni da ritardato avvio, interruzione o sospensione di attività:** Scoperto 10% minimo 1.500,00 euro. Limite di risarcimento 30% Massimale RC.
- **Errato trattamento dei dati personali**: Scoperto 10% minimo 1.500,00 euro. Limite di risarcimento 250.000,00 euro.
- **Stime e perizie**: Limite di risarcimento 50.000,00 euro.
- **Docenza:** Limite di risarcimento 50.000,00 euro.
- **Firma Elettronica Avanzata (FEA)**: Scoperto 10% minimo 2.500,00 euro. Limite di risarcimento 500.000,00 euro.

RESPONSABILITÀ CIVILE PROFESSIONALE – GARANZIE ACCESSORIE

- **Revisore legale dei conti, Membro del Comitato di controllo/Consiglio di sorveglianza e Revisore in enti locali**: Scoperto 10% minimo 2.500,00 euro. Limite di risarcimento 1/3 Massimale RC.
- **Membro Organismo di Vigilanza (ODV):** Scoperto 10% minimo 2.500,00 euro. Limite di risarcimento 1/3 Massimale RC.
- **Commissario di gara:** Scoperto 10% minimo 1.500,00 euro. Limite di risarcimento 150.000,00 euro.
- **Amministratore di stabili condominiali, revisore di condominio:** Scoperto 10% minimo 1.000,00 euro. Limite di risarcimento 500.000,00 euro.
- **Attività fiscale e contabile:** Scoperto 10% minimo 1.500,00 euro. Limite di risarcimento 50% Massimale RC.
- **DPO - Data protection officer**: Scoperto 10% minimo 2.500,00 euro. Limite di risarcimento 150.000,00 euro.
- **Sindaco, Membro del Collegio Sindacale e Revisore Legale dei Conti**: Scoperto 10% minimo 5.000,00 euro. Limite di risarcimento a scelta tra 20%, 40%, 60%, 80%, 100% Massimale RC.

TUTELA LEGALE - GARANZIE SEMPRE OPERANTI

- **Spese per difendersi in procedimento penale per Delitto Doloso - anticipo delle spese in attesa della conclusione del procedimento:** fino a 5.000,00 euro.
- **Spese per presentare opposizione contro una Sanzione amministrativa, in caso di Responsabilità amministrativa da reato:** Limite di indennizzo 2.500,00 euro per Sinistro.
- **Spese per difendersi da richieste di risarcimento di Danni extracontrattuali avanzate da terzi in conseguenza di un presunto Fatto illecito dell'Assicurato – per la citazione in giudizio dell'assicuratore della responsabilità civile:** fino a 1.000,00 euro per Sinistro.
- **Attività di Litigation PR (tutela della propria reputazione sui media):** fino a 5.000,00 euro per Sinistro (opera solo per i servizi offerti dal fornitore individuato da DAS).

TUTELA LEGALE - GARANZIE ACCESSORIE

- Tutte le garanzie accessorie operano nei limiti del Massimale della garanzia Tutela legale, con i seguenti sottolimiti:
- **Garanzia Contrattuale**: fino a 1.000,00 euro per l'eventuale citazione in giudizio dell'assicuratore della Responsabilità civile.
- **Vertenze clienti e recupero crediti Italia/UE:** Limite di indennizzo 50% Massimale Tutela Legale, nel caso in cui l'Assicurazione di Responsabilità civile non opera o in caso di mancata risposta dell'assicuratore.

## A chi è rivolto questo prodotto?

Il prodotto è rivolto al cliente che ha espresso i bisogni di Protezione del patrimonio ed è destinato, come target elettivo, ai professionisti esercenti la professione legale, compreso il praticante.

## Quali costi devo sostenere?

**Il prodotto prevede costi medi di intermediazione del 22% del Premio imponibile pagato dal Contraente.**

## COME POSSO PRESENTARE I RECLAMI E RISOLVERE LE CONTROVERSIE?

| | |
|---|---|
| **All'Impresa assicuratrice** | I reclami possono essere presentati con le seguenti modalità:<br>• Con lettera inviata a Generali Italia S.p.A. – Customer Advocacy e Tutela Cliente - Via Leonida Bissolati, 23 - Roma - CAP 00187;<br>• Tramite il sito internet della Compagnia www.cattolica.it, nella sezione Reclami;<br>• Tramite mail all'indirizzo: reclami.it@generali.com.<br>La funzione aziendale incaricata della gestione dei reclami è Customer Advocacy e Tutela Cliente.<br>Il riscontro deve essere fornito entro 45 giorni.<br>Il termine può essere sospeso per massimo 15 giorni per eventuali integrazioni istruttorie in caso di reclamo riferito al comportamento di Agenti, loro dipendenti e collaboratori. |
| **All'IVASS** | In caso di esito insoddisfacente o risposta tardiva è possibile rivolgersi all'IVASS, Via del Quirinale, 21 - 00187 Roma, fax 06.42133206, PEC: ivass@pec.ivass.it. Il modello per presentare un reclamo all'IVASS è disponibile sul sito www.ivass.it, alla sezione "Per i consumatori – Reclami" |

**PRIMA DI RICORRERE ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA è possibile avvalersi di sistemi alternativi di risoluzione delle controversie quali:**

| | |
|---|---|
| **Arbitro Assicurativo** | È obbligatorio ricorrere all'Arbitro Assicurativo previsto dalla legge come condizione di procedibilità dell'eventuale azione giudiziaria, in alternativa alla Mediazione.<br>Il ricorso va presentato tramite il portale disponibile sul sito internet dello stesso (www.arbitroassicurativo.org) dove è possibile consultare i requisiti di ammissibilità, le altre informazioni relative alla presentazione del ricorso stesso e ogni altra indicazione utile. |
| **Mediazione** | È obbligatorio ricorrere alla Mediazione prevista dalla legge come condizione di procedibilità per le controversie sui contratti di assicurazione. L'istanza deve essere inoltrata all'indirizzo PEC generali_mediazione@pec.generaligroup.com o presso la sede legale di Generali. È possibile interpellare un Organismo di Mediazione tra quelli presenti nell'elenco del Ministero della Giustizia, consultabile sul sito www.giustizia.it (Legge 9/8/2013 n. 98). |

| | |
|---|---|
| **Negoziazione assistita** | È possibile ricorrere alla negoziazione assistita tramite richiesta del proprio avvocato a Generali Italia. |
| **Altri sistemi alternativi di risoluzione delle controversie** | È possibile attivare:<br>- arbitrato per le Garanzie di Tutela Legale. In caso di disaccordo tra Assicurato e DAS sull'opportunità di ricorrere al procedimento giudiziario e alla successiva gestione della vertenza, la decisione, a richiesta di una delle parti, è demandata a un arbitro. L'istanza di attivazione dell'arbitrato nei confronti di DAS deve essere inviata all'indirizzo PEC: servizio.clienti@pec.das.it o tramite Raccomandata a D.A.S. Difesa Automobilistica Sinistri S.p.A. Via Enrico Fermi 9/B – 37135 Verona.<br><br>- procedura FIN-NET per la risoluzione delle liti transfrontaliere. È possibile presentare reclamo all'IVASS o attivare la rete FIN-NET rivolgendosi al soggetto che la gestisce nel Paese in cui ha sede l'Impresa di assicurazione (rintracciabile sul sito della Commissione europea: Rete per la risoluzione delle controversie finanziarie: FIN-NET - Commissione europea o https://finance.ec.europa.eu/consumer-finance-and-payments/retail-financial-services/financial-dispute-resolution-network-fin-net_it). |

## REGIME FISCALE

| | |
|---|---|
| **Trattamento fiscale applicabile al contratto** | L'imposta dovuta sul Premio imponibile è: 22,25% (21,25% imposta dovuta sulle assicurazioni di cui l'1% di addizionale antiracket – antiusura) per le **Garanzie di Responsabilità civile** e 21,25% per le **Garanzie di Tutela legale.** |

## Cosa è il diritto all'oblio oncologico?

| | |
|---|---|
| **Diritto all'oblio oncologico** | Se il **cliente** è stato **precedentemente affetto da patologie oncologiche** - il cui trattamento attivo sia concluso, in mancanza di recidive, da più di dieci anni, secondo quanto previsto dalla legge 7 dicembre 2023, n. 193 e dai relativi decreti attuativi - **non è tenuto** a fornire informazioni, né subire qualunque tipo di indagine (es. visita medica) in merito a tale pregressa patologia. **Il termine è ridotto da dieci a cinque anni**, nel caso in cui la patologia sia insorta prima del compimento del ventunesimo anno di età. Per le **patologie oncologiche previste dalla Legge 7 dicembre 2023, n. 193 e dai relativi decreti attuativi**, sono previsti **termini inferiori, indicati nella Tabella**, consultabile sul sito internet dell'impresa al seguente link Disposizioni per la prevenzione delle discriminazioni e la tutela dei diritti delle persone che sono state affette da malattie oncologiche. |
| **Certificazione della sussistenza dei requisiti necessari ai fini dell'oblio oncologico** | Il cliente che precedentemente alla stipulazione o rinnovo del contratto di assicurazione abbia fornito informazioni relative al proprio stato di salute, concernenti patologie oncologiche da cui sia stato precedentemente affetto e il cui trattamento attivo si sia concluso, senza episodi di recidiva, invia tempestivamente all'impresa di assicurazione o all'intermediario la certificazione rilasciatagli, secondo quanto previsto dalla legge n. 193 del 2023 e successivi decreti attuativi. |
| **Effetti dell'oblio oncologico per le imprese** | Se è decorso il periodo previsto per la sussistenza del diritto all'oblio oncologico, le informazioni eventualmente già acquisite non possono essere utilizzate per modificare le condizioni contrattuali, per valutare il rischio dell'operazione o per la solvibilità del cliente. Le imprese hanno l'obbligo di cancellare in modo definitivo i dati relativi alla patologia oncologica pregressa entro 30 gg. dal ricevimento della certificazione, senza oneri per il cliente.<br>Le clausole contrattuali stipulate in contrasto con le disposizioni di cui all'art. 2 commi da 1 a 5 della Legge 7 dicembre 2023 n. 193 sono nulle, fatta salva l'efficacia e la validità del contratto. La nullità opera soltanto a vantaggio del contraente o dell'assicurato ed è rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del procedimento. |

**PER QUESTO CONTRATTO L'IMPRESA DISPONE DI UN'AREA INTERNET RISERVATA AL CONTRAENTE (c.d. *HOME INSURANCE*), PERTANTO DOPO LA SOTTOSCRIZIONE POTRAI CONSULTARE TALE AREA E UTILIZZARLA PER GESTIRE TELEMATICAMENTE IL CONTRATTO MEDESIMO CON LE SEGUENTI FUNZIONALITÀ: VERIFICARE I CONTRATTI ATTIVI E LE GARANZIE ACQUISTATE; VISUALIZZARE LA DOCUMENTAZIONE CONTRATTUALE; PAGARE I PREMI DI POLIZZA SUCCESSIVI AL PREMIO DI PERFEZIONAMENTO; CONSULTARE E AGGIORNARE I DATI PERSONALI E I CONSENSI PRIVACY; SEGNALARE UN SINISTRO.**

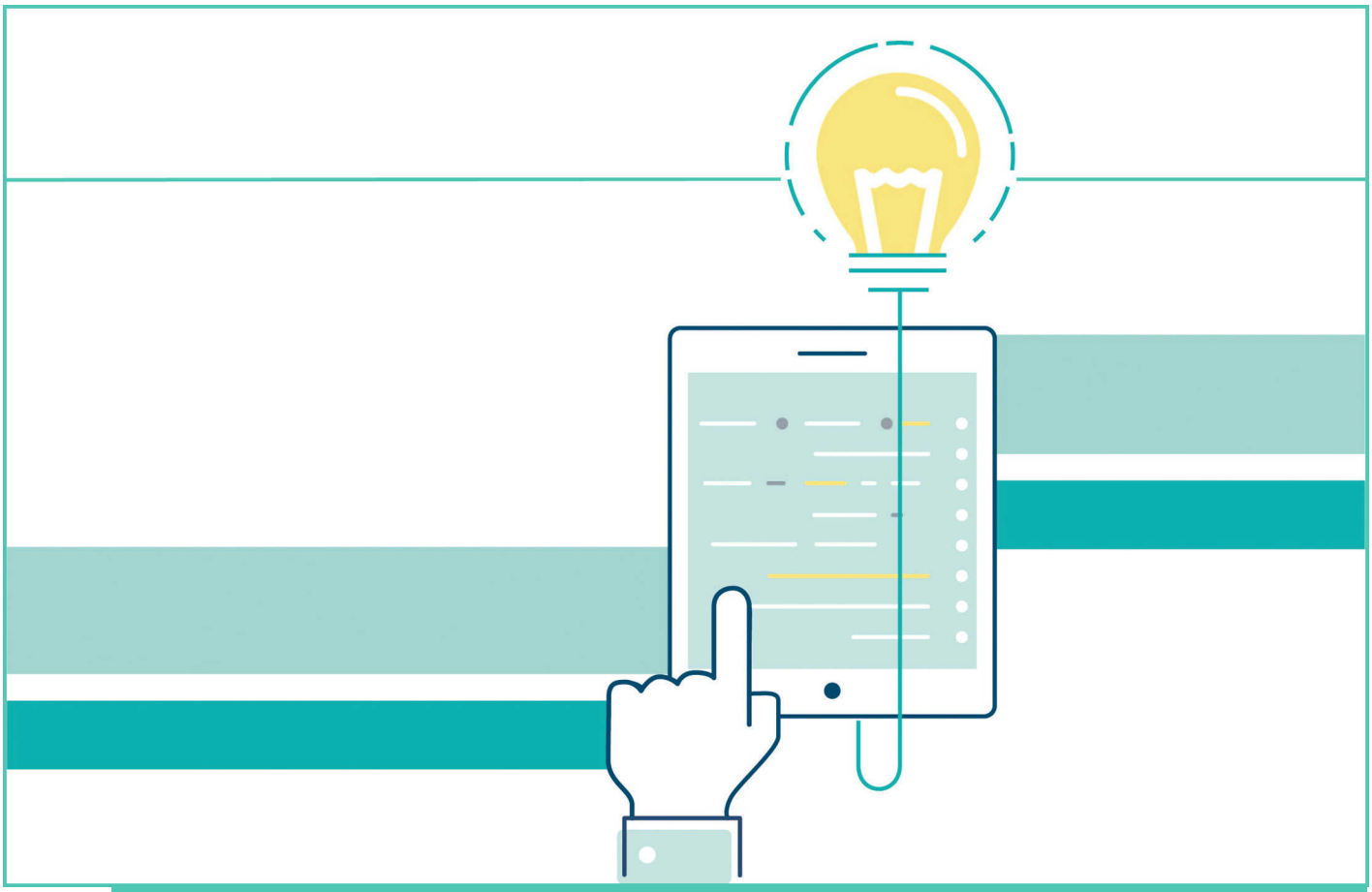

CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE - PROFESSIONE LIBERALE - ATTIVITÀ LEGALE PAG.


**PRESENTAZIONE PRODOTTO** 1

DEFINIZIONI COMUNI 5

DEFINIZIONI SPECIFICHE DELLA SEZIONE RESPONSABILITÀ CIVILE PROFESSIONALE 5

DEFINIZIONI SPECIFICHE DELLA SEZIONE TUTELA LEGALE 6

**NORME CHE DISCIPLINANO LA SEZIONE RESPONSABILITÀ CIVILE PROFESSIONALE** 8

**Che cosa è assicurato? Garanzia base** 8

Art. 1.1 Oggetto dell'assicurazione 8

Art. 1.2 Oggetto dell'assicurazione - Precisazioni 9

Art. 1.3 Studio associato o Società professionali 11

Art. 1.4 Pluralità di assicurati - Massimo risarcimento 11

Art. 1.5 Responsabilità solidale 11

**Ci sono limiti di copertura? Garanzia base** 12

**TABELLA RIASSUNTIVA FRANCHIGIE, SCOPERTI E LIMITI DI RISARCIMENTO** 12

**Che cosa è assicurato? Garanzie accessorie** 12

Art. 1.6 Revisore legale dei conti, Membro del Comitato di controllo/Consiglio di sorveglianza e revisore in enti locali 12

Art. 1.7 Membro Organismo di Vigilanza (ODV) 13

Art. 1.8 Commissario di gara 13
Art. 1.9 Amministratore di stabili condominiali, revisore di condominio 14
Art. 1.10 Attività fiscale e contabile 14
Art. 1.11 DPO - Data Protection Officer 15
Art. 1.12 Sindaco, Membro del Collegio Sindacale e Revisore Legale dei Conti 15
Ci sono limiti di copertura? Garanzie accessorie 16
TABELLA RIASSUNTIVA FRANCHIGIE, SCOPERTI E LIMITI DI RISARCIMENTO 16
Che cosa NON è assicurato? 16
Art. 1.13 Esclusioni 16
Art. 1.14 Soggetti non considerati terzi 17
Dove vale la copertura? 18
Art. 1.15 Validità territoriale 18
NORME CHE DISCIPLINANO LA SEZIONE TUTELA LEGALE 19
Che cosa è assicurato? Garanzia base 19
Art. 1.1 Tutela legale 19
Art. 1.2. Chi è assicurato 20
Art. 1.3. Attività e beni assicurati 21
Ci sono limiti di copertura? Garanzia base 21
TABELLA RIASSUNTIVA FRANCHIGIE, SCOPERTI E LIMITI DI INDENNIZZO 21
Che cosa è assicurato? Garanzie accessorie 22
Art. 1.4. Retroattività penale 22
Art. 1.5. Prolungamento postuma 22
Art. 1.6. Continuità penale 22
Art. 1.7. Garanzia Contrattuale 23
Art. 1.8. Vertenze clienti e recupero crediti Italia 23
Art. 1.9. Vertenze clienti e recupero crediti UE 24
Art. 1.10. Vertenze clienti e recupero crediti solo stragiudiziale Italia 25
Art. 1.11. Garanzia Cyber 25
Art. 1.12. Fisco e previdenza 26
Ci sono limiti di copertura? Garanzie accessorie 26
TABELLA RIASSUNTIVA FRANCHIGIE, SCOPERTI E LIMITI DI INDENNIZZO 26
Che cosa NON è assicurato? 26
Art. 1.13. Esclusioni 26
Art. 1.14. Limitazioni di copertura comuni a tutte le garanzie 27
Art. 1.15. Quali spese non sono sostenute o rimborsate da Generali Italia 27
Dove vale la copertura? 28

Art. 1.16. Validità territoriale 28

**NORME CHE DISCIPLINANO IL CONTRATTO DI ASSICURAZIONE IN GENERALE** 30

**Che obblighi ho?**
**Quali obblighi ha l'impresa** 30

Art. 2.1. Efficacia dell'assicurazione 30

Art. 2.2. Dichiarazioni del Contraente/Assicurato - Variazione del rischio 30

Art. 2.3. Altre Assicurazioni - Secondo rischio 30

Art. 2.4. Comunicazione tra le parti 30

Art. 2.5. Legge applicabile e Foro competente 30

Art. 2.6. Inoperatività della copertura per sanzioni internazionali 30

**Quando e come devo pagare?** 31

Art. 2.7. Adeguamento del premio in caso di aumento del fatturato 31

Art. 2.8. Pagamento del premio e decorrenza dell'assicurazione 31

Art. 2.9. Oneri fiscali 32

**Quando comincia la copertura e quando finisce?** 32

Art. 2.10. Durata dell'Assicurazione 32

Art. 2.11. Validità temporale - Retroattività 33

Art. 2.12. Deeming Clause 34

Art. 2.13.Ultrattività per cessazione dell'attività (Postuma) 34

Art. 2.14.Ultrattività decennale per cessazione del contratto (L.124/2017) 34

**Come posso disdire la Polizza?** 34

Art. 2.15. Diritto di ripensamento 34

Art. 2.16. Disdetta e recesso 35

Art. 2.17. Recesso in caso di sinistro 35

Art. 2.18. Modifica delle condizioni dell'Assicurazione e/o delle Garanzie nel periodo di validità dell'assicurazione 35

**NORME CHE OPERANO IN CASO DI SINISTRO DELLA SEZIONE RC PROFESSIONALE** 37

**Che obblighi ho?**
**Quali obblighi ha l'impresa** 37

Art. 3.1. Denuncia del sinistro 37

Art. 3.2. Obblighi in caso di Sinistro 37

Art. 3.3. Gestione della vertenza di danno e spese legali 37

Art. 3.4. Termine per il pagamento del sinistro 38

**NORME CHE OPERANO IN CASO DI SINISTRO DELLA SEZIONE TUTELA LEGALE** 39

**Che obblighi ho?**
**Quali obblighi ha l'impresa** 39

Art. 3.1. Quando un sinistro è considerato in garanzia 39

Art. 3.2. Denuncia del sinistro 39
Art. 3.3. Gestione del sinistro 39
Art. 3.4. Disaccordo sulla gestione del Sinistro - Arbitrato 40
Art. 3.5. Obblighi in caso di sinistro 40
Art. 3.6. Esonero di responsabilità 41
Art. 3.7. Termine per il pagamento del sinistro 41

# PRESENTAZIONE PRODOTTO

Il prodotto offre la copertura assicurativa per l'**Avvocato iscritto all'Albo del relativo Ordine** e per il **Praticante iscritto al Registro dei praticanti con patrocinio presso l'Ordine di competenza**, che vogliono proteggersi per quanto sono tenuti a pagare – come responsabili civili ai sensi di legge – a titolo di risarcimento per danni causati in maniera involontaria a terzi (compresi i clienti) nello svolgimento della propria attività.

La copertura opera anche per le richieste di risarcimento che derivano da fatto doloso o colposo di collaboratori, praticanti, dipendenti e sostituti processuali.

Sono comprese le sanzioni di natura fiscale, le multe e le ammende inflitte ai clienti.

L'offerta prevede anche una copertura di Tutela legale.

Le Condizioni di Assicurazione contengono le norme che disciplinano il contratto e sono composte da:

- Definizioni
- Norme che disciplinano la sezione Responsabilità civile professionale (se acquistata)
- Norme che disciplinano la sezione Tutela legale (se acquistata)
- Norme che disciplinano il contratto di assicurazione in generale (norme comuni a tutte le garanzie attivate)
- Norme che operano in caso di sinistro della sezione Responsabilità civile professionale (se acquistata)
- Norme che operano in caso di sinistro della sezione Tutela legale (se acquistata)

## Funzionamento

Le garanzie Responsabilità civile e Tutela legale possono essere attivate insieme o anche da sole.
Le garanzie accessorie sono attivabili nel rispetto delle regole illustrate nella Tabella delle garanzie.
**Le garanzie operano se riportate in Polizza e se è stato corrisposto il relativo Premio.**

# TABELLA DELLE GARANZIE

| | |
|---|---|
| **Garanzia base** | Garanzia principale che può essere attivata da sola |
| **Garanzia accessoria** | Garanzia che può essere attivata solo con una Garanzia base |
| **Condizioni di attivazione** | Regole per poter attivare Garanzie base e Garanzie accessorie |

| GARANZIE BASE | GARANZIE ACCESSORIE | CONDIZIONI DI ATTIVAZIONE |
|---|---|---|
| **Responsabilità civile professionale**<br>Comprende:<br>- Funzioni pubbliche<br>- Incarichi di gestore della crisi da sovraindebitamento e di attestatore dei piani di risanamento<br>- Attività di mediatore<br>- Custodia di documenti, somme di denaro, titoli e valori<br>- Danni da ritardato avvio, interruzione o sospensione di attività<br>- Errato trattamento dei dati personali<br>- Stime e perizie<br>- Docenza<br>- Firma Elettronica Avanzata (FEA)<br>- Deeming Clause | | |

| | | |
|---|---|---|
| | **Revisore Legale dei conti, Membro del Comitato di controllo/Consiglio di sorveglianza e Revisore in enti locali** | Attivabile con Responsabilità civile professionale |
| | **Membro Organismo di Vigilanza (ODV)** | Attivabile con Responsabilità civile professionale |
| | **Commissario di gara** | Attivabile con Responsabilità civile professionale |
| | **Amministratore di stabili condominiali, revisore di condominio** | Attivabile con Responsabilità civile professionale |
| | **Attività fiscale e contabile** | Attivabile con Responsabilità civile professionale |
| | **DPO - Data Protection Officer** | Attivabile con Responsabilità civile professionale |
| | **Sindaco, Membro del Collegio Sindacale e Revisore Legale dei Conti** | Attivabile con Responsabilità civile professionale |
| | **Ultrattività decennale per cessazione del contratto (L.124/2017)** | Attivabile con Responsabilità civile professionale in caso di cessazione del contratto assicurativo |
| | **Ultrattività per cessazione dell'attività (Postuma)** | Attivabile con Responsabilità civile professionale in caso di cessazione definitiva dell'attività professionale durante il periodo di efficacia dell'Assicurazione |
| **Tutela legale**<br><br>Comprende:<br>- difesa in un procedimento penale per Delitto colposo o per contravvenzione (anche fiscale e amministrativa);<br>- difesa in un procedimento penale per Delitto Doloso (anche in materia fiscale ed amministrativa), solo se l'Assicurato è prosciolto o assolto, in caso di infondatezza della notizia di reato o di derubricazione del reato da Doloso a colposo;<br>- presentazione di opposizione contro una Sanzione amministrativa per la presunta inosservanza di una norma di legge, eccetto la normativa fiscale e tributaria;<br>- presentazione di opposizione al proprio Ordine professionale o all'organismo di controllo della professione per la presunta violazione di norme di legge; | | |

| | | |
|---|---|---|
| - assistenza legale per un Danno extracontrattuale subito dall'Assicurato a causa di Fatto illecito di terzi;<br>- difesa da richieste di risarcimento di Danni extracontrattuali avanzate da terzi, in conseguenza di un presunto Fatto illecito dell'Assicurato (solo se presente la garanzia di RC);<br>- supporto immediato con la consulenza legale telefonica e l'anticipo di denaro per il pagamento di cauzioni;<br>- attività di Litigation PR necessarie a tutelare la propria reputazione sui media. | | |
| | **Retroattività penale** | Attivabile con Tutela legale |
| | **Prolungamento postuma** | Attivabile con Tutela legale |
| | **Continuità penale** | Attivabile con Tutela legale |
| | **Garanzia Contrattuale** | Attivabile con Tutela legale |
| | **Vertenze clienti e recupero crediti Italia** | Attivabile con Tutela legale solo in abbinamento con Garanzia Contrattuale.<br><br>Non attivabile con Vertenze clienti e recupero crediti UE |
| | **Vertenze clienti e recupero crediti UE** | Attivabile con Tutela legale e solo in abbinamento con Garanzia Contrattuale.<br><br>Non attivabile con Vertenze clienti e recupero crediti Italia |
| | **Vertenze clienti e recupero crediti solo stragiudiziale Italia** | Attivabile con Tutela legale e selezionabile solo in abbinamento con Garanzia Contrattuale |
| | **Garanzia Cyber** | Attivabile con Tutela legale |
| | **Fisco e previdenza** | Attivabile con Tutela legale |

## AVVERTENZE

**Per facilitare la lettura del documento, abbiamo utilizzato i seguenti strumenti grafici:**

- **AVVERTENZE: per richiamare l'attenzione a prendere consapevolezza di particolari regole;**
- **Carattere grassetto: per dare maggior risalto al testo da leggere con particolare attenzione;**
- **Lettera iniziale maiuscola: per indicare che la parola è presente e ha il significato descritto nelle Definizioni;**
- **Box con esempi:**

Per aiutare a comprendere, con un esempio pratico, il contenuto o il funzionamento delle Garanzie.

**In caso di Sinistro di Responsabilità civile professionale, il Contraente o l'Assicurato deve subito fare denuncia all'Agenzia di riferimento che fornisce aiuto. In alternativa, può inviare una comunicazione per iscritto alla sede legale di Generali Italia, tramite lettera raccomandata o PEC ai seguenti recapiti:**

**Generali Italia S.p.A.**

**Via Marocchesa 14 - 31021 Mogliano Veneto (TV)**
**PEC: cattolica@pec.generaligroup.com**

**È possibile registrarsi e accedere in modo gratuito all'Area Clienti dal sito www.cattolica.it o dall'App MyCattolica.**

**In caso di Sinistro di Tutela legale, il Contraente o l'Assicurato deve contattare subito DAS, alla quale Generali Italia ha scelto di affidare la gestione dei Sinistri di Tutela legale**

- **ai seguenti numeri:**

| |
|---|
| Numero Verde **800 572 572** |
| **+39 02 5824 0565** per chiamate dall'estero |

- **alla mail: sinistri@das.it.**

**A quest'ultima devono essere inviate tutte le denunce, i documenti e ogni altro elemento relativi a tali Sinistri.**

**Tramite l'Area Clienti è possibile:**

- **verificare i contratti attivi e le garanzie acquistate;**
- **visualizzare la documentazione contrattuale;**
- **pagare i Premi di Polizza successivi al Premio di perfezionamento;**
- **consultare e aggiornare i dati personali e i consensi privacy;**
- **segnalare un Sinistro.**

## DEFINIZIONI COMUNI

Ai termini di seguito indicati è attribuito il significato qui precisato e sono sempre riportati con lettera iniziale maiuscola:

| | |
|---|---|
| **Assicurato** | Soggetto il cui interesse è protetto dall'Assicurazione |
| **Assicurazione** | Contratto di assicurazione |
| **Contraente** | Soggetto che stipula l'Assicurazione |
| **Franchigia** | Importo prestabilito che rimane a carico dell'Assicurato in caso di Sinistro |
| **Ordine professionale** | Ente nel cui registro sono raccolti i nomi e i dati di tutte le persone abilitate a esercitare una professione regolamentata dalla legge. Le leggi statali impongono l'obbligo di iscrizione a uno specifico albo per poter svolgere determinate professioni |
| **Polizza** | Documento che prova l'Assicurazione |
| **Premio** | Somma dovuta dal Contraente a Generali Italia per la copertura assicurativa prestata |
| **Scoperto** | Importo espresso in misura in percentuale che rimane a carico dell'Assicurato in caso di Sinistro |

## DEFINIZIONI SPECIFICHE DELLA SEZIONE RESPONSABILITÀ CIVILE PROFESSIONALE

| | |
|---|---|
| **Attività secondaria** | Attività svolta dal professionista assicurato in misura secondaria e in aggiunta a quella principale dichiarata in Polizza che deve restare prevalente |
| **Atto cyber** | Qualsiasi atto o serie di atti correlati non autorizzati, dolosi o criminali o una loro minaccia vera o presunta che, anche e non solo attraverso **Malware o simili**, indipendentemente dal tempo e dal luogo in cui sono posti in essere, possono comportare interferenze con la possibilità di accesso, di utilizzo o con l'operatività di un **Sistema Informatico** |
| **Circostanza** | Qualsiasi rilievo o contestazione, o qualsiasi atto o fatto, scritto o espresso, direttamente verso l'Assicurato, che riguarda la sua condotta, da cui può trarre origine una richiesta di risarcimento in relazione a un evento assicurato non noto all'Assicurato alla data di stipula della Polizza |
| **Danno materiale** | Distruzione o deterioramento di beni fisicamente determinati, morte o lesioni personali |
| **Dati informatici** | Qualsiasi informazione leggibile, compresi programmi e software, a prescindere dalla forma o modo in cui viene utilizzata (es. testo, figura, voce o immagini), consultata, trasmessa, elaborata, aperta o memorizzata da un **Sistema informatico** |
| **Incidente cyber** | • Qualsiasi errore, omissione o serie correlata di errori od omissioni che possono comportare interferenze con possibilità di accesso, di utilizzo o con l'operatività di un **Sistema informatico**<br>• qualsiasi forma non dolosa o criminale di indisponibilità, di guasto e relative serie di errori od omissioni che impedisce l'accesso, l'utilizzo o la regolare operatività di qualsiasi **Sistema informatico** |
| **Limite di risarcimento** | Importo indicato in Polizza che rappresenta la somma massima che Generali Italia è tenuta a pagare ai terzi danneggiati, a titolo di capitale, interessi e spese relativo a una specifica garanzia.<br>Il Limite di risarcimento non è in aggiunta al Massimale di Polizza ma è una parte dello stesso |
| **Malware o simili** | Qualsiasi programma informatico (che implica o meno l'auto-replicazione), inclusi a titolo esemplificativo "Virus", "Trojan Horse", "Worm", "Logic Bombs", "Ransonware", "Wiper", "Denial o Distributed Denial of Service Attack", creato intenzionalmente con lo scopo di danneggiare, alterare una o più caratteristiche di un **Sistema informatico** |

| | |
|---|---|
| **Massimale** | L'Importo indicato in Polizza che rappresenta la somma massima che Generali Italia è tenuta a pagare (per Sinistro e per anno) ai terzi danneggiati per i Sinistri che si verificano durante il periodo di efficacia dell'Assicurazione |
| **Mediazione** | Istituto giuridico introdotto con il D. Lgs. n. 28 del 4 marzo 2010 e successive modifiche e integrazioni, per la composizione dei conflitti tra soggetti privati relativi a diritti disponibili |
| **Perdita patrimoniale o Danno patrimoniale** | Pregiudizio economico, che non deriva da morte, lesioni a persone o danneggiamenti a cose, per il quale l'Assicurato è ritenuto responsabile a titolo di risarcimento da una sentenza giudiziale, un giudizio arbitrale o una transazione autorizzata da Generali Italia, in seguito a un Sinistro risarcibile |
| **Retroattività** | Periodo che precede la data di decorrenza del contratto assicurativo durante il quale l'Assicurato ha commesso fatti illeciti o colposi nei confronti di terzi che hanno generato un Sinistro denunciato per la prima volta all'Assicurato e a Generali Italia durante il periodo di efficacia dell'Assicurazione o durante il periodo di ultrattività, se previsto |
| **Sinistro** | Si intende:<br>• il ricevimento da parte dell'Assicurato o del Contraente di una richiesta di risarcimento;<br>• il ricevimento da parte dell'Assicurato o del Contraente dell'avviso formale di un procedimento civile, penale, amministrativo, arbitrale o di conciliazione, avviato nei loro confronti per ottenere il risarcimento di Danni patrimoniali;<br>• il ricevimento da parte dell'Assicurato o del Contraente della notizia formale dell'avvio nei loro confronti di qualunque procedimento o indagine regolamentare intrapresa da una competente Autorità Pubblica;<br>• qualsiasi Circostanza di cui l'Assicurato o il Contraente vengono a conoscenza e che ragionevolmente può dar seguito a richieste di risarcimento nei loro confronti indennizzabili ai sensi della presente Polizza, anche pervenute dopo la scadenza dell'Assicurazione |
| **Sistema informatico** | Computer, hardware, tecnologia dell'informazione e sistema di comunicazione o dispositivo elettronico, incluso qualsiasi sistema simile o qualsiasi configurazione degli stessi e incluso qualsiasi dispositivo di input, output e/o archiviazione informativa dati, apparecchiature di rete o struttura/servizio di backup |
| **Ultrattività** | Periodo di copertura successivo alla data di scadenza del contratto assicurativo che può essere acquistato dal Contraente, durante il quale viene prorogata l'efficacia della Polizza per la denuncia di Sinistri relativi a fatti colposi che si sono verificati prima della scadenza della Polizza |

## DEFINIZIONI SPECIFICHE DELLA SEZIONE TUTELA LEGALE

| | |
|---|---|
| **Arbitrato** | Procedura alternativa alla giurisdizione civile ordinaria, che le Parti possono scegliere per evitare o definire una Controversia. È parificata a un'azione in giudizio |
| **Contravvenzione** | Tipologia di reato punita con l'arresto, l'ammenda o entrambi |
| **Controversia** | Lite di carattere legale che può coinvolgere due o più soggetti, disciplinata dal Diritto civile |
| **Danno extracontrattuale** | Danno ingiusto che deriva da un Fatto illecito; di regola è il danno provocato alla persona o a cose da un comportamento colposo di altre persone. Tra il danneggiato e il responsabile non esiste alcun rapporto contrattuale o, se esiste, non ha alcun nesso con l'Evento dannoso |
| **D.A.S.** | Difesa Automobilistica Sinistri S.p.A. con sede in Via Enrico Fermi 9/B - 37135 Verona - PEC dasdifesalegale@pec.das.it a cui Generali Italia ha scelto di affidare la gestione dei Sinistri di Tutela Legale, in relazione alla normativa introdotta dal D. Lsg. n. 209 del 7 Settembre 2005 - Titolo XI, Capo II, Artt. 163 e 164 |

| | |
|---|---|
| **Delitto** | Tipologia di reato punito con multa, reclusione o entrambe |
| **Diritto civile** | Complesso di norme che regola i rapporti tra privati (aziende o persone) come disciplinato dal codice civile e dalle norme da esso richiamate |
| **Doloso** | Comportamento caratterizzato dalla volontà cosciente di infrangere la legge |
| **Evento** | Fatto dannoso che dà origine al Sinistro |
| **Fatto illecito** | Fatto commesso in violazione di norme dell'ordinamento giuridico che provoca un danno ingiusto |
| **Libro unico del lavoro** | Supporto che ha la funzione di documentare lo stato effettivo di ogni rapporto di lavoro, sul quale iscrivere i lavoratori subordinati, i collaboratori coordinati e continuativi (con o senza progetto) e gli associati in partecipazione con apporto lavorativo |
| **Litigation PR** | Insieme delle attività di relazioni pubbliche finalizzate alla gestione del processo di comunicazione all'avvio o nel corso di un procedimento penale, con l'obiettivo di garantire la tutela della reputazione dell'Assicurato |
| **Massimale** | Importo massimo per cui DAS risponde per ogni Sinistro |
| **Parti** | Contraente e DAS |
| **Risoluzione amichevole delle Controversie** | Attività svolta per tentare una composizione amichevole della Controversia tra le Parti, al fine di evitare il ricorso al giudice. Comprende procedure come mediazione civile, negoziazione assistita, conciliazione paritetica |
| **Sanzione amministrativa** | Misura che l'ordinamento adotta per colpire un illecito amministrativo. Può consistere nel pagamento di una somma di denaro, fissa o proporzionale, o nella sospensione o decadenza da licenze o concessioni. L'applicazione di una Sanzione amministrativa può essere di competenza dell'autorità amministrativa o dell'autorità giudiziaria |
| **Sinistro** | Fatto dannoso per il quale è prestata la garanzia assicurativa |
| **Spese di soccombenza** | Spese che il giudice con sentenza pone a carico di chi perde la causa e a favore della parte vittoriosa. Per questa Polizza, sono le spese che il giudice pone a carico dell'Assicurato ma che sarebbero a carico della controparte |
| **Spese peritali** | Spese relative all'opera del perito nominato dal giudice (C.T.U. - consulente tecnico di ufficio) o dalle Parti (C.T.P. - consulente di parte) |
| **Transazione** | Accordo con il quale le Parti, facendosi reciproche concessioni, mettono fine a una Controversia |

# NORME CHE DISCIPLINANO LA SEZIONE RESPONSABILITÀ CIVILE PROFESSIONALE

## Che cosa è assicurato? Garanzia base

***Art. 1.1 Oggetto dell'assicurazione***

### Che cosa è assicurato

Generali Italia si obbliga a tenere indenne l'Assicurato – Avvocato iscritto all'Albo del relativo Ordine o Praticante iscritto al Registro dei praticanti con patrocinio, presso l'Ordine di competenza – **fino al Massimale indicato in Polizza,** di quanto è tenuto a pagare a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese), come responsabile civile a sensi di legge, **per danni causati a terzi** (compresi i clienti) in conseguenza di errori personalmente commessi, per negligenza, imprudenza o imperizia, lievi o gravi, nell'esercizio dell'attività professionale.

Sono comprese le sanzioni di natura fiscale, le multe e le ammende inflitte ai clienti.

Per danno si intende qualunque pregiudizio subito da terzi, qualsiasi tipo di Danno patrimoniale, non patrimoniale, indiretto, permanente, temporaneo e futuro, che deriva dall'esercizio dell'attività professionale indicata in Polizza.

Per attività professionale si intende:

a) l'attività di rappresentanza e difesa davanti all'autorità giudiziaria o ad arbitri, rituali e irrituali;
b) gli atti a essa preordinati, connessi o consequenziali, come per esempio l'iscrizione a ruolo della causa o l'esecuzione di notificazioni;
c) la consulenza o l'assistenza stragiudiziale;
d) la redazione di pareri o contratti;
e) l'assistenza del cliente nello svolgimento delle attività di mediazioni[1].

L'Assicurazione opera anche per la Responsabilità civile che può derivare all'Assicurato per le richieste di risarcimento che derivano da fatti colposi o dolosi di collaboratori, praticanti, dipendenti e sostituti processuali.

### Ci sono limiti di copertura

**La copertura è prestata per ogni Sinistro con l'applicazione della Franchigia se indicata in Polizza.**
**Per le garanzie che prevedono Scoperti o Franchigie, in caso di Sinistro, Generali Italia paga il risarcimento per l'intero importo, comprensivo di Franchigia o Scoperto, e poi si riserva di recuperare dall'Assicurato l'importo più alto tra la Franchigia della garanzia base e lo Scoperto o la Franchigia della garanzia colpita da Sinistro. L'importo dello Scoperto si calcola applicando al risarcimento la relativa percentuale stabilita (per la garanzia interessata dal Sinistro), salvo il minimo (eventualmente) previsto se superiore.**

*Come si applicano Franchigia e Scoperto?*

Esempio: Scelta sulla garanzia RC professionale la Franchigia 2.000,00 euro e attivata la garanzia accessoria Commissario di gara che prevede uno Scoperto del 10% con il minimo di 1.500,00 euro.

1. In caso di Sinistro che colpisce la garanzia RC professionale con risarcimento determinato di 10.000,00 euro, si applica la sola Franchigia della garanzia base: risarcimento 10.000,00 euro con recupero della Franchigia di 2.000,00 euro.
2. In caso di Sinistro che colpisce la garanzia accessoria Commissario di gara, con risarcimento determinato di 10.000,00 euro, si applica l'importo più alto tra la Franchigia della garanzia base e lo Scoperto della garanzia accessoria:
   - Franchigia 2.000,00 euro
   - Scoperto 10% di 10.000,00 euro (minimo 1.500,00 euro) = 1.500,00 euro (perché il 10% di 10.000,00 euro è inferiore al minimo).

   Si applica la Franchigia di 2.000,00 euro, quindi il risarcimento è 10.000,00 euro con recupero della Franchigia di 2.000,00 euro.
3. In caso di Sinistro che colpisce la garanzia accessoria Commissario di gara, con risarcimento determinato di 30.000,00 euro, si applica l'importo più alto tra la Franchigia della garanzia base e lo Scoperto della garanzia accessoria:
   - Franchigia 2.000,00 euro
   - Scoperto 10% di 30.000,00 euro (minimo 1.500,00 euro) = 3.000,00 euro (perché il 10% di 30.000,00 euro è superiore al minimo).

   Si applica lo Scoperto di 3.000,00 euro, quindi il risarcimento è 30.000,00 euro con recupero dello Scoperto di 3.000,00 euro.

### *Art. 1.2 Oggetto dell'assicurazione – Precisazioni*

**Che cosa è assicurato**

Sono sempre comprese nell'Assicurazione:

- ***Funzioni pubbliche***

A parziale deroga di quanto previsto dall'articolo *Esclusioni* - punto 1, l'Assicurazione opera per la Responsabilità civile che deriva all'Assicurato per danni causati a terzi in maniera involontaria che conseguono:

1. all'esercizio delle funzioni di carattere pubblico o di natura giudiziale a esse connesse, compresi gli incarichi di Curatore nelle procedure di fallimento, di Commissario Giudiziale e di Liquidatore Giudiziale nelle procedure di concordato preventivo, di Commissario Liquidatore nelle procedure di liquidazione coatta amministrativa Curatore dell'eredità giacente o beneficiata e tutti gli altri casi di curatela speciale, previsti dal codice civile o altre leggi;
2. all'esercizio delle funzioni di Giudice di Pace e di Giudice Onorario solo per **le responsabilità che competono all'Assicurato in base alle leggi in vigore;**
3. all'attività di componente di Commissioni Tributarie, in base alle leggi in vigore;
4. alle attività relative alle esecuzioni immobiliari[2] e di custode giudiziario[3] svolte nei termini della normativa.

- ***Incarichi di gestore della crisi da sovraindebitamento e di attestatore dei piani di risanamento***

A parziale deroga di quanto previsto dall'articolo *Esclusioni* - punto 1, l'Assicurazione comprende i rischi relativi agli incarichi di gestore della crisi da sovraindebitamento e di attestatore dei piani di risanamento, attività regolamentate dal Codice della crisi di impresa e dell'insolvenza[4].

- ***Attività di mediatore***[5]

A parziale deroga di quanto previsto dall'articolo *Esclusioni* - punto 1, Generali Italia si obbliga a tenere indenne l'Assicurato di quanto è tenuto a pagare, per errori commessi nello svolgimento dell'attività di componente di Organismo di Mediazione relativi a vertenze su materie che rientrano nelle proprie competenze professionali.

La copertura opera per l'azione di rivalsa dell'Organismo di Mediazione a seguito del risarcimento al terzo danneggiato per Perdite patrimoniali da questo subite a causa della condotta colposa dell'Assicurato.

**Non sono considerati terzi** lo Stato, la Pubblica Amministrazione in genere e l'Organismo di appartenenza a eccezione di quanto sopra previsto riguardo all'azione di rivalsa dell'Organismo di Mediazione stesso.

**Che cosa NON è assicurato**

**Sono esclusi i danni che derivano da:**

- **incarichi non eseguiti o non eseguiti tempestivamente;**
- **operazioni dalle quali sia derivata all'Assicurato od a terzi un'indebita percezione di utilità;**
- **omissioni e ritardi.**

**Ci sono limiti di copertura**

**La copertura è prestata con l'applicazione di Scoperto, minimo dello Scoperto e Limite di risarcimento, indicati in Polizza.**

**Se presente la Franchigia della garanzia base, in caso di Sinistro, Generali Italia paga il risarcimento per l'intero importo, comprensivo di Franchigia o Scoperto, e poi si riserva di recuperare dall'Assicurato l'importo più alto tra la Franchigia della garanzia base e lo Scoperto della presente garanzia.**

- ***Custodia di documenti, somme di denaro, titoli e valori***

A parziale deroga dall'articolo *Esclusioni* - punto 7, l'Assicurazione comprende la Responsabilità civile dell'Assicurato per Perdite patrimoniali causate a terzi in seguito alla perdita, distruzione o deterioramento di atti, documenti, titoli, somme di denaro e valori ricevuti in deposito dai clienti o dalle controparti processuali di questi ultimi, anche se derivano da furto, rapina o incendio.

**Come opera la copertura**

Per titoli, somme di denaro e valori, **la garanzia opera se la custodia o il deposito sono documentati.**

**Ci sono limiti di copertura**

**La copertura è prestata con l'applicazione di Scoperto, minimo dello Scoperto e Limite di risarcimento, indicati in Polizza.**

**Se presente la Franchigia della garanzia base, in caso di Sinistro, Generali Italia paga il risarcimento per l'intero importo, comprensivo di Franchigia o Scoperto, e poi si riserva di recuperare dall'Assicurato l'importo più alto tra la Franchigia della garanzia base e lo Scoperto della presente garanzia.**

- ***Danni da ritardato avvio, interruzione o sospensione di attività***

L'Assicurazione comprende la Responsabilità civile dell'Assicurato per i danni indiretti che derivano da interruzioni o sospensioni totali o parziali di attività industriali, artigianali, commerciali, agricole o di servizi, **se sono indennizzabili in base alla copertura assicurativa**.

**Ci sono limiti di copertura**

**La copertura è prestata con l'applicazione di Scoperto, minimo dello Scoperto e Limite di risarcimento, indicati in Polizza.**

**Se presente la Franchigia della garanzia base, in caso di Sinistro, Generali Italia paga il risarcimento per l'intero importo, comprensivo di Franchigia o Scoperto, e poi si riserva di recuperare dall'Assicurato l'importo più alto tra la Franchigia della garanzia base e lo Scoperto della presente garanzia.**

- ***Errato trattamento dei dati personali***

È compresa la Responsabilità civile dell'Assicurato, ai sensi della normativa[6], per Perdite patrimoniali che derivano dall'errato trattamento dei dati personali di terzi (raccolta, registrazione, elaborazione, conservazione, utilizzo, comunicazione e diffusione), **se avvenute in modo involontario e non illecitamente e non continuativamente.**

A parziale deroga all'articolo *Soggetti non considerati terzi* punto 3, i prestatori di lavoro dell'Assicurato sono considerati terzi.

**Ci sono limiti di copertura**

**La copertura è prestata con l'applicazione di Scoperto, minimo dello Scoperto e Limite di risarcimento, indicati in Polizza.**

**Se presente la Franchigia della garanzia base, in caso di Sinistro, Generali Italia paga il risarcimento per l'intero importo, comprensivo di Franchigia o Scoperto, e poi si riserva di recuperare dall'Assicurato l'importo più alto tra la Franchigia della garanzia base e lo Scoperto della presente garanzia.**

- ***Stime e perizie***

L'Assicurazione comprende i danni che conseguono alla redazione di stime e perizie dei conferimenti di beni in natura e crediti[7].

**Ci sono limiti di copertura**

**L'assicurazione è prestata con l'applicazione del Limite di risarcimento indicato in Polizza.**

- ***Docenza***

La copertura comprende lo svolgimento dell'attività di libera docenza e ruolo di titolare di cattedra universitaria o ricercatore universitario, per la professione legale.

**Ci sono limiti di copertura**

**L'assicurazione è prestata con l'applicazione del Limite di risarcimento indicato in Polizza.**

- ***Firma Elettronica Avanzata (FEA)***

La copertura comprende le Perdite patrimoniali che derivano dal servizio di erogazione della Firma Elettronica Avanzata (FEA) utilizzato nei rapporti con soggetti terzi per scopi istituzionali, societari e commerciali, **solo se utilizzate soluzioni tecniche conformi a quanto dettato dalla normativa in vigore in materia.**

**Ci sono limiti di copertura**

**La copertura è prestata con l'applicazione di Scoperto, minimo dello Scoperto e Limite di risarcimento, indicati in Polizza.**

**Se presente la Franchigia della garanzia base, in caso di Sinistro, Generali Italia paga il risarcimento per l'intero importo, comprensivo di Franchigia o Scoperto, e poi si riserva di recuperare dall'Assicurato l'importo più alto tra la Franchigia della garanzia base e lo Scoperto della presente garanzia.**

### *Art. 1.3 Studio associato o Società professionali*

Se il Contraente è uno Studio associato o una Società tra Professionisti la copertura opera anche per la Responsabilità civile professionale dei singoli professionisti associati o soci, indicati in Polizza, q**uando esercitano la propria attività in favore dello Studio associato o della Società tra professionisti.**

### *Art. 1.4 Pluralità di assicurati – Massimo risarcimento*

L'Assicurazione è prestata, per uno o più Sinistri che si sono verificati nel corso di uno stesso periodo assicurativo annuo, entro il limite del Massimale indicato in Polizza.

Il Massimale **è unico anche in caso di:**

- **corresponsabilità di più Assicurati fra loro;**
- **presenza di una pluralità di danneggiati e Sinistri.**

In caso di più Sinistri che derivano da uno stesso comportamento dell'Assicurato, la data della prima richiesta o notizia è considerata come data di tutte le richieste e notizie. Allo stesso modo, più Sinistri che derivano da uno stesso comportamento, rappresentano un unico Sinistro **anche in presenza di una pluralità di danneggiati organizzati o meno in un'azione risarcitoria collettiva.**

### *Art. 1.5 Responsabilità solidale*

**Che cosa è assicurato**

A parziale deroga dell'articolo *Pluralità di assicurati – Massimo risarcimento*, se l'Assicurato è responsabile in solido con soggetti che esercitano le medesime attività garantite con il presente contratto, l'Assicurazione opera per quanto

dovuto in solido dall'Assicurato a terzi, **se la solidarietà è accertata in sede giudiziaria. Generali Italia si riserva la facoltà di esercitare il diritto di regresso nei confronti dei soggetti corresponsabili per le quote di responsabilità ad essi attribuibili.**

**Come opera la copertura**

**Il Massimale assicurato stabilito in Polizza per il danno cui si riferisce la domanda di risarcimento è unico, anche nel caso di corresponsabilità di più Assicurati fra di loro.**

**La Responsabilità solidale non si applica per le garanzie accessorie indicate in Polizza.**

## Ci sono limiti di copertura? Garanzia base

### TABELLA RIASSUNTIVA FRANCHIGIE, SCOPERTI E LIMITI DI RISARCIMENTO

**Valgono i limiti principali di seguito riportati:**

| Garanzie | Franchigia/Scoperto | Limite di risarcimento |
|---|---|---|
| Responsabilità civile professionale (RCP) | Importo indicato in Polizza | Massimale indicato in Polizza |
| Attività di mediatore | 10% minimo 1.500,00 euro | 500.000,00 euro |
| Custodia documenti, somme di denaro, titoli e valori | - | 2.000,00 euro per Sinistro<br>10.000,00 euro per anno |
| Danni da ritardato avvio, interruzione o sospensione di attività | 10% minimo 1.500,00 euro | 30% Massimale RC |
| Errato trattamento dei dati personali | 10% minimo 1.500,00 euro | 250.000,00 euro |
| Stime e perizie | - | 50.000,00 euro |
| Docenza | - | 50.000,00 euro |
| Firma Elettronica Avanzata (FEA) | 10% minimo 2.500,00 euro | 500.000,00 euro |

## Che cosa è assicurato? Garanzie accessorie

***Art. 1.6 Revisore Legale dei conti, Membro del comitato di controllo/Consiglio di sorveglianza e Revisore in enti locali***

**Che cosa è assicurato**

A parziale deroga di quanto previsto dall'articolo *Esclusioni* - punti 1 e 10**,** la garanzia opera per la Responsabilità civile che deriva dall'attività svolta nell'ambito degli incarichi di:

• Revisore Legale dei conti nei collegi sindacali;

• componente del Comitato di controllo;

• Revisore di enti locali

in conseguenza di errori documentati commessi in maniera involontaria nell'esercizio della funzione ricoperta, svolta secondo quanto previsto dalle rispettive norme di legge in vigore.

È compresa anche la Perdita patrimoniale subita dallo Stato o da un altro ente pubblico (danno erariale) a seguito di responsabilità amministrativo-contabile dell'Assicurato accertata dalla Corte dei Conti.

**Come opera la copertura**

**Se in Polizza è prevista la Retroattività (articolo *Validità temporale – Retroattività*), per la presente garanzia accessoria la Retroattività opera per un periodo limitato di 2 anni.**

**Che cosa non è assicurato**

**Sono esclusi i Sinistri nelle ipotesi di incarichi dell'Assicurato presso:**

- **Società quotate in borsa;**
- **Istituti di credito, Società finanziarie, Società di intermediazione mobiliare e Compagnie di assicurazione;**
- **Società in stato di insolvenza o sottoposte a procedure concorsuali o enti pubblici che si trovano in stato di dissesto finanziario prima dell'assunzione dell'incarico da parte del professionista.**

**La garanzia non opera per gli incarichi ricoperti ed esauriti prima della sottoscrizione della presente Polizza.**

**Ci sono limiti di copertura**

**La copertura è prestata con l'applicazione di Scoperto, minimo dello Scoperto e Limite di risarcimento, indicati in Polizza.**

**Se presente la Franchigia della garanzia base, in caso di Sinistro, Generali Italia paga il risarcimento per l'intero importo, comprensivo di Franchigia o Scoperto, e poi si riserva di recuperare dall'Assicurato l'importo più alto tra la Franchigia della garanzia base e lo Scoperto della presente garanzia.**

### *Art. 1.7 Membro Organismo di Vigilanza (ODV)*

**Che cosa è assicurato**

A parziale deroga di quanto previsto dall'articolo *Esclusioni* - punto 1, la garanzia copre le Perdite patrimoniali causate a terzi in maniera involontaria in conseguenza di errori o omissioni connessi allo svolgimento dell'attività di componente di Organismo di Vigilanza[8].

La garanzia opera se l'Ente presso il quale l'Assicurato svolge tale attività ha adottato un modello di organizzazione e di gestione come previsto dalla normativa[9] in vigore.

È compresa anche la Perdita patrimoniale subita dallo Stato o da un altro ente pubblico (danno erariale) a seguito di responsabilità amministrativo-contabile dell'Assicurato accertata dalla Corte dei Conti.

**Come opera la copertura**

**Se in Polizza è prevista la Retroattività (articolo *Validità temporale – Retroattività*), per la presente garanzia accessoria la Retroattività opera per un periodo limitato di 2 anni.**

**Che cosa NON è assicurato**

**Sono escluse le Perdite patrimoniali:**

- **che derivano dalla consulenza fornita riguardo alle modalità deliberate dagli organi delegati di composizione o modifica dei modelli organizzativi,**
- **connesse alla materia di antiriciclaggio[10].**

**La garanzia non opera per gli incarichi ricoperti in precedenza ed esauriti al momento della sottoscrizione della presente Polizza.**

**Ci sono limiti di copertura**

**La copertura è prestata con l'applicazione di Scoperto, minimo dello Scoperto e Limite di risarcimento, indicati in Polizza.**

**Se presente la Franchigia della garanzia base, in caso di Sinistro, Generali Italia paga il risarcimento per l'intero importo, comprensivo di Franchigia o Scoperto, e poi si riserva di recuperare dall'Assicurato l'importo più alto tra la Franchigia della garanzia base e lo Scoperto della presente garanzia.**

### *Art. 1.8 Commissario di gara*

**Che cosa è assicurato**

A parziale deroga dell'articolo *Esclusioni* - punto 14, la garanzia opera per la Responsabilità civile che deriva dallo svolgimento dell'attività di componente delle Commissioni giudicatrici nelle procedure di affidamento di contratti pubblici e concessioni, svolta nei termini stabiliti dalla legge.

**Come opera la copertura**

**Se in Polizza è prevista la Retroattività (articolo *Validità temporale – Retroattività*), per la presente garanzia accessoria la Retroattività opera per un periodo limitato di 2 anni.**

**Ci sono limiti di copertura**

**La copertura è prestata con l'applicazione di Scoperto, minimo dello Scoperto e Limite di risarcimento, indicati in Polizza.**

**Se presente la Franchigia della garanzia base, in caso di Sinistro, Generali Italia paga il risarcimento per l'intero importo, comprensivo di Franchigia o Scoperto, e poi si riserva di recuperare dall'Assicurato l'importo più alto tra la Franchigia della garanzia base e lo Scoperto della presente garanzia.**

### *Art. 1.9 Amministratore di stabili condominiali, revisore di condominio*

#### Che cosa è assicurato

A parziale deroga dell'articolo *Esclusioni* - punto 1, la garanzia opera per la Responsabilità civile che deriva dallo svolgimento dell'attività secondaria di Amministratore di stabili condominiali o di Revisore di condominio svolta nei termini della normativa[11].

Per l'Amministratore di stabili condominiali, l'Assicurazione opera per la committenza di lavori di straordinaria manutenzione degli edifici condominiali da lui amministrati, compresa la Responsabilità civile dell'Assicurato per fatto degli appaltatori cui è stata affidata l'esecuzione dei lavori, fermo il diritto di rivalsa nei loro confronti. La garanzia opera se **i lavori sono stati regolarmente approvati dall'assemblea condominiale e l'Assicurato non interferisce nell'organizzazione, direzione ed esecuzione dei lavori e non fornisce attrezzature o mezzi di qualunque genere.**

Per la Responsabilità civile del Committente[12] la garanzia opera se:

- sono stati nominati **il Coordinatore della sicurezza in fase di progettazione e il Coordinatore della sicurezza per l'esecuzione dei lavori,** se previsti per legge o per delibera assembleare;
- l'evento ha causato **la morte o lesioni personali gravi o gravissime** al terzo danneggiato, così come definite dalla normativa[13].

#### Come opera la copertura

**Se in Polizza è prevista la Retroattività (articolo *Validità temporale – Retroattività*), per la presente garanzia accessoria la Retroattività opera per un periodo limitato di 2 anni.**

#### Che cosa NON è assicurato

**La garanzia non opera:**

- per i rischi connessi alla proprietà o conduzione dei fabbricati (compresi i relativi impianti e dipendenze);
- per omissioni o ritardi nelle stipule, modifiche, variazioni di Polizze di Assicurazione e dei relativi pagamenti dei Premi;
- se l'Amministratore non ha rispettato l'obbligo di aprire uno specifico conto corrente, postale o bancario, intestato a ciascun condominio;
- se l'Amministratore non si è attivato nei confronti del/dei debitore/i per la riscossione di crediti del condominio (se non previsto in maniera diversa da disposizioni approvate dall'assemblea dei condomini);
- per la gestione di immobili non in condominio.

#### Ci sono limiti di copertura

**La copertura è prestata con l'applicazione di Scoperto, minimo dello Scoperto e Limite di risarcimento indicati in Polizza.**

**Se presente la Franchigia della garanzia base, in caso di Sinistro, Generali Italia paga il risarcimento per l'intero importo, comprensivo di Franchigia o Scoperto, e poi si riserva di recuperare dall'Assicurato l'importo più alto tra la Franchigia della garanzia base e lo Scoperto della presente garanzia.**

### *Art. 1.10 Attività fiscale e contabile*

#### Che cosa è assicurato

A parziale deroga dell'articolo *Esclusioni* - punto 1, la garanzia opera per la Responsabilità civile che deriva dallo svolgimento dell'attività contabile e fiscale, se svolta dall'Assicurato nel rispetto delle leggi e dei regolamenti che la disciplinano.

#### Che cosa NON è assicurato

**Sono esclusi i Sinistri:**

1. che derivano dall'attività di rilascio di visto di conformità (visto leggero), certificazione tributaria (visto pesante) e asseverazione di studi di settore;

2. che conseguono all'attività di direttore tecnico responsabile di centri di assistenza fiscale (CAF e CAAF) e di centri di assistenza agricola (CAA).

**Ci sono limiti di copertura**

**La copertura è prestata con l'applicazione di Scoperto, minimo dello Scoperto e Limite di risarcimento indicati in Polizza.**

**Se presente la Franchigia della garanzia base, in caso di Sinistro, Generali Italia paga il risarcimento per l'intero importo, comprensivo di Franchigia o Scoperto, e poi si riserva di recuperare dall'Assicurato l'importo più alto tra la Franchigia della garanzia base e lo Scoperto della presente garanzia.**

***Art. 1.11 DPO - Data Protection Officer***

**Che cosa è assicurato**

A parziale deroga dell'articolo *Esclusioni* - punto 1, la garanzia opera per lo svolgimento dell'attività di Responsabile della Protezione Dati (RPD) o Data Protection Officer (DPO), svolta per conto di terzi.

**Come opera la copertura**

**Se in Polizza è prevista la Retroattività (articolo *Validità temporale – Retroattività*), per la presente garanzia accessoria la Retroattività opera per un periodo limitato di 2 anni.**

**Ci sono limiti di copertura**

**La copertura è prestata con l'applicazione di Scoperto, minimo dello Scoperto e Limite di risarcimento indicati in Polizza.**

**Se presente la Franchigia della garanzia base, in caso di Sinistro, Generali Italia paga il risarcimento per l'intero importo, comprensivo di Franchigia o Scoperto, e poi si riserva di recuperare dall'Assicurato l'importo più alto tra la Franchigia della garanzia base e lo Scoperto della presente garanzia.**

***Art. 1.12 Sindaco, Membro del Collegio Sindacale e Revisore Legale dei Conti***

**Che cosa è assicurato**

A parziale deroga dell'articolo *Esclusioni* - punti 1 e 10, la garanzia opera per le Perdite patrimoniali causate in maniera involontaria alla società che ha conferito l'incarico, ai suoi soci, ai creditori e ai terzi in conseguenza di errori – documentati dai verbali o dalle relazioni obbligatorie del collegio sindacale – commessi dall'Assicurato, nell'adempimento dei doveri di controllo e vigilanza sanciti dalla legge e che non costituiscono oggetto di funzioni delegate, in qualità di:

- Sindaco, Membro del Collegio Sindacale di Società;
- Revisore Legale dei Conti di società di capitali.

È compresa anche la Perdita patrimoniale subita dallo Stato o da un altro ente pubblico (danno erariale) a seguito di responsabilità amministrativo-contabile dell'Assicurato accertata dalla Corte dei Conti.

**Come opera la copertura**

**Per gli incarichi di Revisore Legale dei Conti la copertura opera solo se l'Assicurato, nella stessa società, riveste anche l'incarico di Sindaco.**
**Se in Polizza è prevista la Retroattività (articolo *Validità temporale – Retroattività*), per la presente garanzia accessoria la Retroattività opera per un periodo limitato di 2 anni.**
In caso di cessazione definitiva e perfezionata di un incarico avvenuta nel periodo di validità della copertura assicurativa, l'Assicurazione opera anche per le richieste di risarcimento ricevute dall'Assicurato nei 5 anni successivi. In tal caso il **Massimale valido al momento della cessazione dell'incarico rappresenta il limite di esposizione di Generali Italia per l'intero periodo di copertura di 5 anni con applicazione di uno Scoperto del 10% per ogni Sinistro con il minimo di 5.000,00 euro.**

**Che cosa NON è assicurato**

**La garanzia non opera per incarichi dell'Assicurato presso:**

- **Società quotate in borsa;**
- **Istituti di credito, Società finanziarie, Società di intermediazione mobiliare e Compagnie di assicurazione;**
- **Società in stato di insolvenza o sottoposte a procedure concorsuali o enti pubblici che si trovano in stato di dissesto finanziario prima dell'assunzione dell'incarico da parte del professionista.**

**La garanzia non opera per gli incarichi ricoperti ed esauriti prima della sottoscrizione della presente Polizza.**

### Ci sono limiti di copertura

**La copertura è prestata con l'applicazione di Scoperto, minimo dello Scoperto e Limite di risarcimento indicati in Polizza.**

**Se presente la Franchigia della garanzia base, in caso di Sinistro, Generali Italia paga il risarcimento per l'intero importo, comprensivo di Franchigia o Scoperto, e poi si riserva di recuperare dall'Assicurato l'importo più alto tra la Franchigia della garanzia base e lo Scoperto della presente garanzia.**

**La copertura opera secondo gli scaglioni previsti dalla normativa in vigore[14].**

### Ci sono limiti di copertura? Garanzie accessorie

### TABELLA RIASSUNTIVA FRANCHIGIE, SCOPERTI E LIMITI DI RISARCIMENTO

**Valgono i limiti principali di seguito riportati:**

| Garanzie | Franchigia/Scoperto | Limite di risarcimento |
|---|---|---|
| Revisore Legale dei conti, Membro del Comitato di controllo/ Consiglio di sorveglianza e Revisore in enti locali | 10% minimo 2.500,00 euro | 1/3 del Massimale RC |
| Membro Organismo di Vigilanza (ODV) | 10% minimo 2.500,00 euro | 1/3 del Massimale RC |
| Commissario di gara | 10% minimo 1.500,00 euro | 150.000,00 euro |
| Amministratore di stabili condominiali, revisore di condominio | 10% minimo 1.000,00 euro | 500.000,00 euro |
| Attività fiscale e contabile | 10% minimo 1.500,00 euro | 50% del Massimale RC |
| DPO - Data Protection Officer | 10% minimo 2.500,00 euro | 150.000,00 euro |
| Sindaco, Membro del Collegio Sindacale e Revisore Legale dei Conti | 10% minimo 5.000,00 euro | Importo indicato in Polizza a scelta tra 20%, 40%, 60%, 80%, 100% del Massimale RC |

### Che cosa NON è assicurato?

***Art. 1.13 Esclusioni***

**L'Assicurazione non comprende i rischi relativi a:**

1. **danni che derivano dall'esercizio di attività professionale diversa da quella dichiarata in Polizza, per la quale l'Assicurato è abilitato, o dall'esercizio di funzioni di carattere pubblico e privato;**
2. **danni provocati da professionisti che, al momento dello svolgimento dell'attività professionale indicata in Polizza, non risultino iscritti al relativo Albo professionale;**
3. **fatti o atti, che generano Sinistri, di cui l'Assicurato era a conoscenza prima della data di inizio di validità dell'Assicurazione;**
4. **danni che derivano da azioni dolose commesse dall'Assicurato;**
5. **danni che derivano dall'esercizio di nuove competenze o attribuzioni professionali istituite da leggi, regolamenti o norme entrate in vigore in data posteriore a quella di stipulazione del contratto;**
6. **sanzioni, multe, ammende e penalità a carattere punitivo o esemplare irrogate all'Assicurato e sanzioni amministrative delle quali l'Assicurato è coobbligato o obbligato in solido al pagamento;**
7. **sottrazione, perdita, distruzione e deterioramento di cose che l'Assicurato ha in consegna o custodia o che detiene a qualsiasi titolo o destinazione;**
8. **inadempimento di obbligazioni di risultato che non derivano dalla legge;**
9. **inquinamento di qualsiasi natura e da qualsiasi causa determinato;**

10. **attività di Consigliere d'amministrazione, Sindaco, membro dell'Organismo di vigilanza, Revisore legale dei conti, membro del Comitato di controllo sulla gestione, del Consiglio di sorveglianza e Revisore in Enti locali;**
11. **danni da circolazione su strade a uso pubblico o su aree a questa equiparate di veicoli a motore, da navigazione di natanti a motore e da impiego di aeromobili;**
12. **danni che derivano dalla proprietà o conduzione dello studio in cui si svolge l'attività assicurata;**
13. **errori, omissioni o ritardi nella stipula, modifica, variazione di Polizze di assicurazione e nel pagamento di Premi di assicurazione;**
14. **richieste di risarcimento che derivano dalla partecipazione a organi o commissioni giudicanti;**
15. **danni di qualsiasi natura che derivano anche se in parte, dall'asbesto o da qualsiasi altra sostanza che contiene asbesto;**
16. **violazione di contratti di lavoro, discriminazione razziale, sessuale o religiosa;**
17. **danni che derivano da atti di guerra dichiarata o non, invasione, occupazione militare, insurrezione, tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo o sabotaggio organizzato;**
18. **i danni causati a terzi da incendio, esplosione e scoppio di cose dell'Assicurato o da lui detenute.**
19. **responsabilità assunte in maniera volontaria dall'Assicurato e che non derivano dalla legge;**
20. **trasformazioni o assestamenti energetici dell'atomo, naturali o provocati artificialmente (fissione e fusione nucleare, isotopi radioattivi, macchine acceleratrici e simili); da produzione, detenzione e uso di sostanze radioattive;**
21. **emissione di onde o di campi elettromagnetici.**

**Esclusione Cyber**

La presente Polizza **non copre:**

- **qualsiasi perdita,**
- **pretesa,**
- **multe, ammende e penali,**
- **costo o spesa di qualsiasi natura,**
- **responsabilità,**
- **danni materiali o non materiali di qualunque natura,**
- **danni da interruzione di esercizio,**
- **costi di ricerca, di ricreazione, raccolta o assemblaggio dei Dati,**
- **danni corporali e danni da stress emotivo/sofferenza psicologica di qualsiasi natura,**

**causati in maniera diretta o indiretta che derivano da o connessi o attribuibili anche in parte ai seguenti eventi:**

- **Atto Cyber** e **Incidente Cyber** ivi inclusa ogni azione adottata per controllarli, prevenirli, terminarli o porvi comunque rimedio;
- Perdita di utilizzo, riduzione di funzionalità, riparazione, sostituzione, ripristino o riproduzione di qualsiasi **Dato Informatico**, compreso qualsiasi importo attinente al valore di tali Dati;

**in maniera indipendente da qualsiasi altra causa o evento che vi contribuisce contemporaneamente o in qualsiasi altra sequenza.**

**Sono, invece, inclusi in copertura i danni materiali o corporali causati in maniera involontaria a terzi, che derivano dagli eventi oggetto dell'esclusione *Cyber*.**

ATTENZIONE: la presente esclusione Cyber sostituisce e prevale su ogni eventuale diversa o contraria previsione di polizza, che deve quindi intendersi priva di ogni effetto se incompatibile con la presente clausola.

***Art. 1.14 Soggetti non considerati terzi***

**Non sono considerati terzi:**

1. **i componenti della famiglia anagrafica dell'Assicurato che risultano dal certificato di Stato di Famiglia;**
2. **le persone che sono nei seguenti rapporti con l'Assicurato, anche se non risultano nello stesso certificato di Stato di Famiglia: coniuge, persona unita civilmente, convivente di fatto[15], genitori e figli;**
3. **tutti coloro che, indipendentemente dal loro rapporto con l'Assicurato, subiscono il Danno in**

**occasione di lavoro o di servizio;**

4. **le imprese dell'Assicurato o di cui l'Assicurato stesso è legale rappresentante, socio a responsabilità illimitata, azionista di maggioranza o amministratore.**

## Dove vale la copertura?

### *Art. 1.15 Validità territoriale*

L'Assicurazione opera per le richieste di risarcimento originate da comportamenti colposi posti in essere in **Unione Europea, Svizzera, Regno Unito, Stato della Città del Vaticano e Repubblica di San Marino.**

[1] Decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28, ovvero di negoziazione assistita di cui al decreto-legge 12 settembre 2014, n. 132
[2] L.302/1998 e successive modifiche o integrazioni.
[3] L. 80/2005 e successive modifiche o integrazioni.
[4] D. Lgs. n. 14 del 12 gennaio 2019.
[5] D.M. 18.10.2010 n. 180, aggiornato con le successive modifiche del D.M. 145/11 e del DM 139/14
[6] D. Lgs. n.101/2018 (Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 - GDPR) e successive modifiche e/o integrazioni.
[7] ai sensi dell'art. 2465 c.c.
[8] Decreto Legislativo 8 giugno 2001 n.231
[9] art. 6 del D.Lgs.231/2001
[10] D.Lgs 231/2007
[11] Artt. 1130, 1130 bis e 1131 c.c. e successive modifiche legislative o regolamenti.
[12] D.Lgs. 81/2008 e successive modifiche.
[13] Art. 583 c.p
[14] Art. 2407 codice civile
[15] Legge 20 maggio 2016 n. 76 e successive modifiche e integrazioni

## NORME CHE DISCIPLINANO LA SEZIONE TUTELA LEGALE

### PREMESSA

In relazione alla normativa introdotta dal D. Lsg. n. 209 del 7 Settembre 2005 - Titolo XI, Capo II, Artt. 163 e 164, Generali Italia ha scelto di affidare la gestione dei Sinistri di Tutela Legale a D.A.S. Difesa Automobilistica Sinistri S.p.A., con sede in Via Enrico Fermi 9/B – 37135 Verona – PEC dasdifesalegale@pec.das.it – Numero verde da chiamare 800 572 572 (dall'estero +39 02 5824 0565) – Mail: sinistri@das.it, in seguito per brevità denominata DAS.
A quest'ultima devono essere inviate tutte le denunce, i documenti e ogni altro elemento relativi a tali Sinistri.

### Che cosa è assicurato? Garanzia base

***Art. 1.1 Tutela legale***

**Che cosa è assicurato**

Generali Italia tutela i diritti dell'Assicurato negli Eventi relativi all'attività professionale indicata in Polizza.

La garanzia opera per:

a) difendersi in un procedimento penale per Delitto colposo o per Contravvenzione. Sono compresi i procedimenti penali per Delitti colposi e per Contravvenzioni che derivano da violazioni in materia fiscale e amministrativa;

b) difendersi in un procedimento penale per Delitto Doloso, **compresi i procedimenti penali per violazioni in materia fiscale e amministrativa.**

**Come opera la copertura**

**L'Assicurato deve trasmettere in maniera tempestiva a Generali Italia la copia della sentenza definitiva.**
**La garanzia opera se l'Assicurato è prosciolto o assolto con sentenza passata in giudicato o nei casi di archiviazione per infondatezza della notizia di reato o derubricazione del reato da Doloso a colposo.**
**In tali ipotesi, Generali Italia rimborsa le spese di difesa sostenute quando la sentenza è passata in giudicato o a seguito dell'archiviazione o della derubricazione del reato.**
**Nelle ipotesi diverse da quelle sopra elencate, l'Assicurato deve restituire tutte le spese anticipate da Generali Italia.**

**Ci sono limiti di copertura**

**Generali Italia può anticipare le spese fino a un massimo di 5.000,00 euro in attesa della conclusione del procedimento.**

**Che cosa NON è assicurato**

**Sono esclusi i casi di:**

- **estinzione del reato per qualsiasi altra causa;**
- **applicazione della pena su richiesta delle parti (patteggiamento);**

c) presentare opposizione, davanti all'autorità competente, contro una Sanzione amministrativa per la presunta inosservanza di una norma di legge, **eccetto la normativa fiscale e tributaria**.
A titolo esemplificativo e non limitativo, la garanzia opera se viene contestata la violazione delle seguenti normative:

1) Normativa sulla Privacy[1];
2) Testo unico sulla sicurezza sui luoghi di lavoro[2];
3) Responsabilità amministrativa da reato[3].
   In relazione a tale normativa, se in seguito alle indagini il Contraente risulta sprovvisto di adeguato Modello Preventivo di Organizzazione, la garanzia si estende alla predisposizione delle misure necessarie per l'eliminazione delle carenze organizzative e al fine dell'esenzione delle sanzioni interdittive. Sono comprese anche le eventuali Spese peritali di consulenza tecnica d'ufficio a carico dell'Assicurato.

   **Ci sono limiti di copertura**

   **La garanzia opera nel limite di 2.500,00 euro per Sinistro**
4) Codice dell'ambiente[4];

d) presentare opposizione al proprio Ordine professionale o all'organismo di controllo della professione per la presunta violazione di norme di legge, regolamentari o di diligenza con avvio di procedimento disciplinare a carico dell'Assicurato. La garanzia opera anche per impugnare il provvedimento sanzionatorio davanti al giudice ordinario di primo grado.
e) ottenere assistenza legale per un Danno extracontrattuale subito dall'Assicurato a causa di Fatto illecito di terzi;
f) difendersi da richieste di risarcimento di Danni extracontrattuali avanzate da terzi in conseguenza di un presunto Fatto illecito dell'Assicurato.

**Come opera la copertura**

Questa garanzia opera alle seguenti condizioni:

- in presenza di un'Assicurazione di Responsabilità civile che copre l'Evento: **a seguito dell'intervento dell'assicuratore della Responsabilità civile e dopo l'esaurimento dell'intero Massimale di tale Assicurazione, per le Spese di resistenza e di Soccombenza**[5];
- in presenza di un'Assicurazione di Responsabilità civile valida e in regola con il pagamento dei Premi che non può essere attivata perchè non opera per effetto di un'esclusione o perché l'Evento non è previsto tra i rischi assicurati: la garanzia opera in primo rischio per le spese di resistenza e le Spese di Soccombenza **solo se la sentenza, passata in giudicato, stabilisce l'inoperatività della copertura di responsabilità civile o la mancanza di responsabilità dell'Assicurato senza la condanna per la controparte al pagamento delle spese legali;**

**Ci sono limiti di copertura**

**La garanzia opera nel limite di 1.000,00 euro per Evento per l'eventuale richiesta di citazione in giudizio dell'assicuratore della Responsabilità civile.**

In relazione a tali Eventi, Generali Italia assume a proprio carico o rimborsa le spese legali, Spese peritali, investigative e processuali necessarie per affrontare la Controversia, il procedimento penale, amministrativo o disciplinare, **fino all'importo del Massimale indicato in Polizza e alle condizioni stabilite da questo contratto**.

Per gli Eventi sopra elencati Generali Italia, su richiesta dell'Assicurato:

a) fornisce un servizio assicurativo di consulenza legale telefonica per affrontare in modo corretto il procedimento e per ottenere un parere legale in materia o chiarimenti su leggi, decreti e normative in vigore;
b) anticipa la cauzione eventualmente disposta dall'autorità estera competente in caso di arresto, minaccia di arresto o procedimento penale, **sempre entro i limiti del Massimale indicato in Polizza, con obbligo di restituzione a Generali Italia entro 60 giorni dalla sua erogazione.**

Se l'Assicurato deve difendersi in un procedimento penale per Delitto colposo o Contravvenzione, Generali Italia sostiene o rimborsa inoltre le spese per le attività di Litigation PR necessarie a tutelare la propria reputazione sui media, **solo tramite l'utilizzo dei servizi offerti dal fornitore individuato da DAS**. Le attività coperte riguardano:

- lo studio del caso attraverso l'analisi di documenti e il confronto, diretto o a distanza, con l'Assicurato;
- l'attivazione di un team di crisi composto da giornalisti professionisti e comunicatori esperti in Litigation PR e gestione e difesa della crisi di reputazione;
- il monitoraggio dei media, con esclusivo riguardo alla carta stampata e alle evidenze online, con conseguente attività di relazione con i media ed eventuale stesura di precisazioni o rettifiche come previsto dalla legge sulla stampa; l'individuazione di profili diffamatori da segnalare all'Assicurato e al suo legale; la stesura e veicolazione di un massimo di due comunicati stampa.

**Ci sono limiti di copertura**

**La garanzia opera fino a un massimo di 5.000,00 euro per Sinistro, incluso nel Massimale di Polizza.**

### *Art. 1.2 Chi è assicurato*

Se il Contraente è un libero professionista, le garanzie operano a favore del Contraente e delle seguenti persone che collaborano nell'attività professionale:

- i soggetti iscritti nel Libro unico del lavoro;
- i praticanti, gli stagisti e i tirocinanti;
- eventuali familiari e affini che collaborano nell'attività.

Se il Contraente è una persona giuridica, organizzata nella forma di società o studio associato, le garanzie operano inoltre a favore delle seguenti persone:

- il legale rappresentante e gli amministratori;
- i soci liberi professionisti o i professionisti associati allo studio professionale, solo **per l'attività svolta nell'ambito**

**dello studio o società.**

Se il Contraente è alle dipendenze di un datore di lavoro e non svolge la libera professione, le garanzie operano per il Contraente nell'ambito dell'attività svolta come lavoratore subordinato o parasubordinato, esclusa ogni attività libero professionale.

La garanzia Opposizione alle sanzioni amministrative (articolo *Tutela legale* lett. c), oltre ai soggetti sopra indicati, è inoltre prestata a favore delle altre persone a cui la legge attribuisce funzioni di rappresentanza del Contraente o imputa loro le attività da essa svolte, per esempio i responsabili del servizio di prevenzione e protezione, i consulenti delegati a funzioni di sicurezza del lavoro e i membri dell'organismo di vigilanza[6].

### *Art. 1.3 Attività e beni assicurati*

Le garanzie operano:

- per l'attività professionale indicata in Polizza e per le attività che l'Assicurato, in base alle abilitazioni professionali, svolge in qualità di:

  a) sindaco o revisore dei conti;
  b) consigliere all'interno di consigli di amministrazione di società o enti o associazioni, **con esclusione delle cariche di presidente, amministratore, consigliere delegato**;
  c) membro dell'Organismo di Vigilanza[7];
  d) soggetto che assume incarichi giudiziali nei modi e termini previsti dall'ordinamento professionale.

Le garanzie operano per l'immobile sede legale del Contraente e per tutti gli altri immobili all'interno dei quali è svolta l'attività d'impresa, che si trovano in Paesi dell'Unione Europea e Svizzera, Regno Unito, Principato di Monaco, Liechtenstein, Andorra, Repubblica di San Marino e Città del Vaticano.

### Ci sono limiti di copertura? Garanzia base

**TABELLA RIASSUNTIVA FRANCHIGIE, SCOPERTI E LIMITI DI INDENNIZZO**

**Valgono i limiti principali di seguito riportati:**

| Garanzie | Franchigia/Scoperto | Limite di indennizzo |
|---|---|---|
| Tutela legale | - | Massimale indicato in Polizza |
| • per difendersi in procedimento penale per Delitto Doloso – anticipo delle spese in attesa della conclusione del procedimento | | Anticipo fino a 5.000,00 euro |
| • per presentare opposizione contro una Sanzione amministrativa, in caso di Responsabilità amministrativa da reato | | Limite di indennizzo 2.500,00 euro per Sinistro (incluso nel Massimale indicato in Polizza per la garanzia Tutela legale) |
| • per difendersi da Richieste di risarcimento di Danni extracontrattuali avanzate da terzi in conseguenza di un presunto Fatto illecito dell'Assicurato – citazione in giudizio dell'assicuratore della responsabilità civile | | Fino a 1.000,00 euro per Sinistro |
| • attività di Litigation PR (tutela della propria reputazione sui media) | | Fino a 5.000,00 euro per Sinistro (incluso nel Massimale indicato in Polizza per la garanzia *Tutela legale*) e solo per i servizi offerti dal fornitore individuato da DAS |

## Che cosa è assicurato? Garanzie accessorie

### *Art. 1.4 Retroattività penale*

**Che cosa è assicurato**

La copertura assicurativa di cui all'articolo *Tutela Legale* lettere a) e b) opera anche per i procedimenti penali che conseguono a fatti posti in essere prima della data di decorrenza della Polizza, **nel limite del numero di anni di retroattività indicato in Polizza, ma di cui si è avuto conoscenza nel periodo di efficacia dell'Assicurazione.**

Per prima conoscenza del fatto penalmente rilevante si intende la data in cui l'Assicurato riceve per la prima volta notifica dei seguenti atti:

- informazione di garanzia[8];
- avviso di conclusione delle indagini preliminari[9];
- decreto di citazione diretta a giudizio[10];
- richiesta di rinvio a giudizio[11];
- qualsiasi altro atto formale emesso dall'Autorità Giudiziaria o da un organo di Polizia Giudiziaria da cui risulta in modo certo l'iscrizione dell'Assicurato nel registro degli indagati o l'avvio di un'azione penale a suo carico per un fatto specifico.

La garanzia non opera se, alla data di stipula del contratto, l'Assicurato è già a conoscenza del fatto penalmente rilevante.

L'Assicurato è considerato a conoscenza del fatto penalmente rilevante quando, prima della stipula del contratto, si verificano per esempio ipotesi di omicidio colposo[12] , infortunio sul lavoro o lesioni personali[13], crollo di costruzioni o altri disastri dolosi[14], incendio[15].

Per determinare quando è stato posto in essere il fatto, Generali Italia prende in considerazione la data in cui è avvenuta la prima violazione, anche presunta, di una norma di legge da parte dell'Assicurato.

**Ci sono limiti di copertura**

**Se a favore dell'Assicurato opera un'altra Polizza di Tutela legale sottoscritta prima di questo contratto con un altro assicuratore, la presente garanzia opera a esaurimento del Massimale della Polizza sottoscritta in precedenza.**

**Se anche le Condizioni di Assicurazione della Polizza sottoscritta con l'altro Assicuratore prevedono che la garanzia deve operare a secondo rischio, la presente garanzia opera in proporzione al Massimale complessivamente assicurato con tutte le Polizze sottoscritte.**

### *Art. 1.5 Prolungamento postuma*

**Che cosa è assicurato**

La garanzia si estende agli Eventi avvenuti nel periodo di efficacia dell'Assicurazione ma che si sono manifestati entro il numero massimo di anni specificati in Polizza, in deroga ai 2 anni previsti all'articolo *Quando un sinistro è considerato in garanzia*.

### *Art. 1.6 Continuità penale*

**Che cosa è assicurato**

La copertura assicurativa di cui all'articolo *Tutela legale* lettere a) e b) opera per gli Eventi insorti durante la validità della precedente Polizza di Tutela Legale in essere con altro assicuratore e dei quali l'Assicurato viene a conoscenza per la prima volta dopo il periodo di postuma previsto da tale contratto, **se si verificano in contemporanea tutti i seguenti presupposti:**

1. **il nuovo contratto Generali Italia ha continuità temporale e segue senza alcuna interruzione la Polizza del precedente assicuratore;**
2. **l'assicuratore precedente ha respinto il sinistro solo perché denunciato dopo il periodo di postuma, non per altri motivi;**

3. **l'Evento assicurativo è denunciato a Generali Italia entro la durata della Polizza di Generali Italia;**
4. **l'Assicurato ha denunciato subito il Sinistro al precedente assicuratore;**
5. **il sinistro denunciato rientra nelle garanzie previste dalla Polizza del precedente assicuratore e da quella di Generali Italia.**

DAS avvia la gestione del caso applicando le condizioni dalla presente Polizza.
**I punti 2 e 4 decadono se l'Assicurato viene a conoscenza dell'Evento assicurativo per la prima volta dopo il periodo di postuma previsto dal precedente contratto.**

### *Art. 1.7 Garanzia Contrattuale*

#### Che cosa è assicurato

Generali Italia tutela i diritti dell'Assicurato negli Eventi relativi all'attività professionale indicata in Polizza.
La garanzia opera per affrontare Controversie di Diritto civile di natura contrattuale, per presunti inadempimenti propri o di controparte, che riguardano:

a) forniture di beni o prestazioni di servizi richiesti o commissionati dal Contraente a fornitori, compresi i contratti di appalto e subappalto commissionati dal Contraente e gli acquisti di beni e servizi effettuati a distanza (ad esempio via web);
b) vertenze individuali di lavoro con soggetti iscritti nel Libro unico del lavoro, con lavoratori con contratto di somministrazione o con agenti e rappresentanti che svolgono la propria attività in favore del Contraente;
c) diritto di proprietà e altri diritti reali che si riferiscono agli immobili adibiti a sede legale del Contraente e per tutti gli altri immobili all'interno dei quali è svolta l'attività d'impresa.

Inoltre la garanzia opera per difendersi da richieste di risarcimento di danni avanzate dai clienti, in conseguenza di un presunto fatto illecito dell'Assicurato.

#### Come opera la copertura

Questa garanzia opera alle seguenti condizioni:

- in presenza di un'Assicurazione di Responsabilità civile che copre l'Evento: **a seguito dell'intervento dell'assicuratore della Responsabilità civile e dopo l'esaurimento dell'intero Massimale di tale assicurazione, per le spese di resistenza e le Spese di soccombenza**[16]**;**
- in presenza di un'Assicurazione di Responsabilità civile valida e in regola con il pagamento dei Premi **che non può essere attivata perchè non opera per effetto di un'esclusione o perché l'Evento non è previsto tra i rischi assicurati: la garanzia opera in primo rischio per le spese di resistenza e Spese di Soccombenza solo se la sentenza, passata in giudicato, stabilisce l'inoperatività della copertura di Responsabilità civile o la mancanza di responsabilità dell'Assicurato senza la condanna per la controparte al pagamento delle spese legali;**

#### Ci sono limiti di copertura

**La garanzia opera, nel limite di 1.000,00 euro per Evento per l'eventuale richiesta di citazione in giudizio dell'assicuratore della Responsabilità civile.**

Per gli Eventi sopra elencati Generali Italia, su richiesta dell'Assicurato:

- fornisce un servizio assicurativo di consulenza legale telefonica per affrontare in modo corretto la Controversia e per ottenere un parere legale in materia o chiarimenti su leggi, decreti e normative in vigore.
- assume a proprio carico o rimborsa le spese legali, Spese peritali, investigative e processuali necessarie per la Risoluzione amichevole delle Controversie e per l'azione in giudizio in ogni sua fase, **fino all'importo del Massimale indicato in Polizza per la garanzia *Tutela legale* e alle condizioni stabilite da questo contratto.**

#### Ci sono limiti di copertura

**In caso di Controversia di lavoro nei confronti di un soggetto che presta servizi di fornitura a favore del Contraente, che ha avanzato la richiesta di riconoscimento dello status di lavoratore dipendente, la garanzia opera solo se la richiesta della controparte viene integralmente respinta con provvedimento definitivo.**

### *Art. 1.8 Vertenze clienti e recupero crediti Italia*

#### Che cosa è assicurato

Generali Italia tutela i diritti dell'Assicurato negli Eventi relativi all'attività professionale indicata in Polizza.
La garanzia opera per:

a) difendersi da richieste di risarcimento di danni avanzate da terzi o clienti, in conseguenza di un presunto danno provocato dall'Assicurato nell'esercizio della sua attività professionale. La garanzia opera alle seguenti condizioni:

1) in presenza di un'Assicurazione di Responsabilità civile che copre l'Evento: **a seguito dell'intervento dell'assicuratore della Responsabilità civile e dopo l'esaurimento dell'intero Massimale di tale Assicurazione, per le spese di resistenza e le spese di Soccombenza**[17]**, nel limite del Massimale indicato in polizza per la garanzia *Tutela legale*;**
2) in presenza di un'Assicurazione di Responsabilità civile valida e in regola con il pagamento dei Premi **che non può essere attivata perchè non opera per effetto di un'esclusione o perché l'Evento non è previsto tra i rischi assicurati: la garanzia opera in primo rischio per le Spese di resistenza e le Spese di Soccombenza, nel limite del Massimale indicato in Polizza per la garanzia *Tutela legale*;**
3) negli altri casi, inclusa la mancata risposta dell'assicuratore della Responsabilità civile alla richiesta di risarcimento del danno o nel caso di sua dichiarazione di assenza di responsabilità: **la garanzia opera a primo rischio, nel limite del 50% del Massimale indicato in Polizza per la garanzia *Tutela legale*. Per questa garanzia, Generali Italia considera come mancata risposta dell'assicuratore l'assenza di un riscontro da parte di quest'ultimo entro 30 giorni dalla richiesta di intervento formulata dall'Assicurato.**

b) affrontare Controversie di Diritto civile di natura contrattuale, per presunti inadempimenti propri o di controparte diversi da quelli indicati al punto precedente e che riguardano forniture di beni o prestazioni di servizi effettuate dal Contraente solo a clienti, anche a distanza (per esempio via web). Sono incluse le Controversie per il recupero di crediti.

Per gli Eventi sopra elencati Generali Italia, su richiesta dell'Assicurato:

- fornisce un servizio assicurativo di consulenza legale telefonica per affrontare in modo corretto la Controversia e per ottenere un parere legale in materia o chiarimenti su leggi, decreti e normative in vigore;
- assume a proprio carico le spese legali, Spese peritali e investigative necessarie per la Risoluzione amichevole delle Controversie, **per il numero massimo di casi specificati in Polizza avvenuti in ciascun anno assicurativo**. Generali Italia assume a proprio carico o rimborsa le spese legali, Spese peritali, investigative e processuali anche per l'azione in giudizio in ogni sua fase **per il numero massimo di casi in ciascun anno assicurativo specificati in Polizza.** Sono incluse le spese di accertamento tecnico preventivo.

Generali Italia assume a proprio carico o rimborsa tali spese **fino all'importo del Massimale indicato in Polizza per la garanzia Tutela legale e alle condizioni stabilite da questo contratto.**

### Ci sono limiti di copertura

**Se nei confronti del debitore del Contraente risultano situazioni economiche pregiudizievoli, verifiche di carenza beni o se risulta pendente una richiesta di fallimento o liquidazione giudiziale o altra procedura concorsuale, attestata da visure, informazioni commerciali o altri documenti acquisiti da DAS, la garanzia non opera per l'azione in giudizio e sono garantite solo le spese necessarie per la stesura e il deposito della domanda di ammissione del credito.**

## *Art. 1.9 Vertenze clienti e recupero crediti UE*

### Che cosa è assicurato

Generali Italia tutela i diritti dell'Assicurato negli Eventi relativi all'attività professionale indicata in Polizza.
La garanzia opera per:
a) difendersi da richieste di risarcimento di danni avanzate da terzi o clienti, in conseguenza di un presunto danno provocato dall'Assicurato nell'esercizio della sua attività professionale. La garanzia opera alle seguenti condizioni:

1) in presenza di un'Assicurazione di Responsabilità civile che copre l'Evento: **a seguito dell'intervento dell'assicuratore della Responsabilità civile e dopo l'esaurimento dell'intero Massimale di tale assicurazione, per le spese di resistenza e le Spese di soccombenza**[18] **nel limite del Massimale indicato in Polizza per la garanzia *Tutela legale*;**
2) in presenza di un'Assicurazione di Responsabilità civile valida e in regola con il pagamento dei Premi **che non può essere attivata perchè non opera per effetto di un'esclusione o perché l'Evento non è previsto tra i rischi assicurati: la garanzia opera in primo rischio per le spese di resistenza e le Spese di soccombenza, nel limite del Massimale indicato in Polizza per la garanzia *Tutela legale*;**

3) negli altri casi, inclusa la mancata risposta dell'assicuratore della Responsabilità civile alla richiesta di risarcimento del danno o nel caso di sua dichiarazione di assenza di responsabilità: **la garanzia opera a primo rischio, nel limite del 50% del Massimale indicato in Polizza per la garanzia *Tutela legale*. Per questa garanzia, Generali Italia considera come mancata risposta dell'assicuratore l'assenza di un riscontro da parte di quest'ultimo entro 30 giorni dalla richiesta di intervento formulata dall'Assicurato.**

b) affrontare Controversie di Diritto civile di natura contrattuale, per presunti inadempimenti propri o di controparte diversi da quelli indicati al punto precedente e che riguardano forniture di beni o prestazioni di servizi effettuate dal Contraente solo a clienti, anche a distanza per esempio via web). Sono incluse le Controversie per il recupero di crediti.

Per gli Eventi Generali Italia, su richiesta dell'Assicurato:

- fornisce un servizio assicurativo di consulenza legale telefonica per affrontare in modo corretto la Controversia e per ottenere un parere legale in materia o chiarimenti su leggi, decreti e normative in vigore;
- assume a proprio carico le spese legali, peritali e investigative necessarie per la sola Risoluzione amichevole delle controversie**, per il numero massimo di casi specificati in Polizza avvenuti in ciascun anno assicurativo.** Generali Italia assume a proprio carico o rimborsa le spese legali, peritali, investigative e processuali anche per l'azione in giudizio in ogni sua fase **per il numero massimo di casi in ciascun anno assicurativo specificati in Polizza**. Sono incluse le spese di accertamento tecnico preventivo.

Generali Italia assume a proprio carico o rimborsa tali spese **fino all'importo del Massimale indicato in Polizza per la garanzia Tutela legale e alle condizioni stabilite da questo contratto.**

### Ci sono limiti di copertura

**Se nei confronti del debitore del Contraente risultano situazioni economiche pregiudizievoli, verifiche di carenza beni o se risulta pendente una richiesta di fallimento o liquidazione giudiziale o altra procedura concorsuale, attestata da visure, informazioni commerciali o altri documenti acquisiti da DAS, la garanzia non opera per l'azione in giudizio e sono garantite solo le spese necessarie per la stesura e il deposito della domanda di ammissione del credito.**

## *Art. 1.10 Vertenze clienti e recupero crediti solo stragiudiziale Italia*

### Che cosa è assicurato

Generali Italia tutela i diritti dell'Assicurato negli Eventi relativi all'attività professionale indicata in Polizza.

La garanzia opera per affrontare Controversie di Diritto civile di natura contrattuale, per presunti inadempimenti propri o di controparte, che riguardano forniture di beni o prestazioni di servizi effettuate dal Contraente a clienti, anche a distanza (per esempio via web), compreso il recupero del credito.

Per gli Eventi sopra elencati Generali Italia, su richiesta dell'Assicurato:

- fornisce un servizio di consulenza legale telefonica per affrontare in modo corretto la controversia e per ottenere un parere legale in materia o chiarimenti su leggi, decreti e normative in vigore;
- assume a proprio carico le spese legali, Spese peritali e investigative necessarie **per la sola Risoluzione amichevole delle controversie, per un massimo di 3 casi avvenuti in ciascun anno assicurativo, fino all'importo del Massimale indicato in Polizza per la garanzia *Tutela legale* e alle condizioni stabilite da questo contratto.**

### Ci sono limiti di copertura

**Se nei confronti del debitore del Contraente risultano situazioni economiche pregiudizievoli, verifiche di carenza beni o se risulta pendente una richiesta di fallimento o liquidazione giudiziale o altra procedura concorsuale, attestata da visure, informazioni commerciali o altri documenti acquisiti da DAS, la garanzia non opera per l'azione in giudizio e vengono garantite solo le spese necessarie per la stesura e il deposito della domanda di ammissione del credito.**

### Che cosa NON è assicurato

**La garanzia non opera per l'azione in giudizio e per il risarcimento di Danni extracontrattuali causati a terzi in primo rischio.**

## *Art. 1.11 Garanzia Cyber*

### Che cosa è assicurato

La garanzia opera per la difesa legale dell'Assicurato a seguito di attacco informatico, in caso di:

a) Furto d'identità o utilizzo contrario alla legge dei propri Dati personali o finanziari da parte di terzi;

b) Violazione dei dati personali[19].

### *Art. 1.12 Fisco e previdenza*

**Che cosa è assicurato**

Generali Italia tutela i diritti dell'Assicurato negli Eventi relativi all'attività professionale indicata in Polizza.
La garanzia opera per:

a) affrontare procedimenti di natura tributaria e fiscale previsti dalla normativa[20]. La garanzia opera se il Contraente ha bisogno dell'assistenza tecnica da parte di un difensore abilitato che rientra fra quelli indicati dall'art. 12 del codice del processo tributario[21], in fase di contraddittorio con le autorità fiscali o per la presentazione di un ricorso alla commissione tributaria provinciale competente;
b) affrontare Controversie con istituti o enti pubblici di Assicurazioni previdenziali e sociali **diverse da quelle che riguardano il mancato o irregolare pagamento di contributi.**

Per gli Eventi sopra elencati Generali Italia, su richiesta dell'Assicurato:
fornisce un servizio assicurativo di consulenza legale telefonica per affrontare in modo corretto il procedimento e per ottenere un parere legale in materia o chiarimenti su leggi, decreti e normative in vigore;
assume a proprio carico o rimborsa le spese legali, Spese peritali, investigative e processuali necessarie per affrontare la Controversia o il procedimento, **fino all'importo del Massimale indicato in Polizza per la garanzia *Tutela legale* e alle condizioni stabilite da questo contratto.**

**Che cosa NON è assicurato**

**In aggiunta a quanto indicato all'articolo *Esclusioni*, la garanzia è inoltre esclusa:**

**a) per opposizione a sanzioni e altri procedimenti amministrativi, tributari o fiscali non previsti dal Decreto Legislativo n. 472/1997 e successive modifiche e integrazioni;**
**b) per mere richieste di produzione o allegazione di documenti da parte delle autorità fiscali e per il ricorso alla commissione tributaria regionale;**
**c) nei procedimenti di natura fiscale e tributaria, se è accertato che la violazione è compiuta con dolo o Colpa grave[22];**
**d) per Controversie che riguardano il mancato o irregolare pagamento di contributi previdenziali.**

## Ci sono limiti di copertura?Garanzie accessorie

### TABELLA RIASSUNTIVA FRANCHIGIE, SCOPERTI E LIMITI DI INDENNIZZO

**Valgono i limiti principali di seguito riportati:**

| Garanzie | Franchigia/Scoperto | Limite di Indennizzo |
|---|---|---|
| Garanzia contrattuale | | 1.000,00 euro per Evento per l'eventuale richiesta di citazione in giudizio dell'assicuratore della Responsabilità civile |

## Che cosa NON è assicurato?

### *Art. 1.13 Esclusioni*

**Le garanzie sono escluse per:**

**a) Eventi che derivano da fatto Doloso dell'Assicurato (se l'Assicurato è indagato o imputato per Delitto Doloso, la garanzia opera solo se l'Assicurato è assolto o prosciolto con sentenza inappellabile o in caso di provvedimento definitivo di archiviazione per infondatezza della notizia di reato[23], derubricazione del reato da Doloso a colposo);**

**b) Controversie e procedimenti che derivano dalla circolazione di veicoli a motore o dalla proprietà o utilizzo di mezzi nautici e aerei in genere;**

**c) Controversie e procedimenti che riguardano lo svolgimento dell'attività medica o sanitaria;**

**d) fatti che derivano da eventi bellici, atti di terrorismo, tumulti popolari, pandemia, scioperi o serrate;**

**e) danni subiti per disastro ecologico, atomico, radioattivo, fatti che conseguono a eventi naturali per i quali è riconosciuto lo stato di calamità naturale o lo stato di allarme;**

**f) materia amministrativa, fiscale e tributaria, (sono inclusi i procedimenti penali in tali materie e quanto previsto dalle garanzie accessorie, se indicate in Polizza;**

**g) Controversie di Diritto civile, salvo per quanto previsto dalle garanzie accessorie *Garanzia contrattuale, Vertenze clienti e recupero crediti Italia, Vertenze clienti e recupero crediti UE, Vertenze clienti e recupero crediti solo stragiudiziale Italia*;**

**h) Controversie con istituti o enti pubblici di Assicurazioni previdenziali e sociali, salvo quanto previsto dalla garanzia accessoria *Fisco e previdenza*, se indicata in Polizza;**

**i) Controversie e procedimenti che riguardano la proprietà intellettuale, il diritto d'autore o di esclusiva e la concorrenza sleale;**

**j) procedimenti amministrativi diversi dall'opposizione a Sanzioni amministrative;**

**k) l'opposizione a Sanzioni amministrative in materia fiscale e tributaria;**

**l) Controversie di Diritto civile che non riguardano Danni extracontrattuali subiti dall'Assicurato, danni causati a terzi o la chiamata in causa dell'assicuratore di Responsabilità civile;**

**m) richieste di risarcimento di danni causati per le quali:**
- **l'Assicurato non ha un'Assicurazione di Responsabilità civile o**
- **questa polizza non è in regola con il pagamento dei Premi o**
- **l'Assicurazione di Responsabilità civile non opera per la presenza di Franchigia o Scoperto, o**
- **l'Assicurazione di Responsabilità civile non opera per effetto di un'esclusione o perché il caso non rientra fra quelli previsti in copertura e la Controversia non si conclude con sentenza passata in giudicato che:**
  - **stabilisce l'inoperatività della copertura di Responsabilità civile o la mancanza di responsabilità dell'Assicurato;**
  - **non prevede la condanna della controparte al pagamento delle spese legali.**

### *Art. 1.14 Limitazioni di copertura comuni a tutte le garanzie*

**La garanzia non opera:**

**a) se il valore economico della Controversia o della Sanzione amministrativa applicata, al netto di oneri accessori e spese di notifica, è inferiore a 500,00 euro;**

**b) per Controversie e procedimenti che riguardano immobili in cui non è svolta l'attività professionale o che si trovano in paesi che non rientrano tra quelli indicati nei beni assicurati;**

**c) per Controversie che riguardano la compravendita, la permuta o la costruzione di immobili e le Controversie con inquilini che riguardano immobili di proprietà dell'Assicurato dati in locazione;**

**d) per Controversie che riguardano contratti di leasing immobiliare;**

**e) per richieste di risarcimento di Danni extracontrattuali avanzate da terzi e procedimenti penali a seguito di presunta diffamazione a mezzo stampa;**

**f) per Controversie e procedimenti che riguardano rapporti fra soci o amministratori o fra società/studio professionale e amministratori;**

**g) per Controversie e procedimenti che riguardano operazioni di acquisto, cessione o affitto d'azienda o di quote societarie, o operazioni di trasformazione, fusione, scissione;**

**h) Controversie contro Generali Italia.**

**In caso di Controversia tra Contraente e un'altra persona assicurata la garanzia è prestata solo a favore del Contraente.**

***Art. 1.15 Quali spese non sono sostenute o rimborsate da Generali Italia***

**Generali Italia non si fa carico e non rimborsa le seguenti spese:**

**a) spese, anche preventivate, non concordate con DAS, secondo le regole previste agli articoli *Gestione del sinistro* e *Obblighi in caso di sinistro*;**

**b) spese per la gestione di una Controversia prima dell'azione in giudizio, per incarichi conferiti dall'Assicurato a professionisti diversi da quelli autorizzati da DAS;**

**c) spese del legale per attività che non sono state svolte e dettagliate in parcella e spese che eccedono i valori dei parametri forensi in materia di compensi degli avvocati[24]; se i compensi sono conteggiati con tariffa oraria, per il rimborso sono presi in considerazione i valori medi dei parametri forensi che corrispondono alle attività svolte;**

**d) spese di viaggio e di soggiorno dovute all'avvocato o al perito che, per l'esecuzione dell'incarico ricevuto, deve trasferirsi fuori dal proprio domicilio professionale;**

**e) onorari per l'intervento di ulteriori legali nell'ambito dello stesso grado di giudizio. Se per gestire la causa è necessario incaricare un avvocato domiciliatario, DAS sostiene o rimborsa fino a un massimo di 3.000,00 euro, con esclusione di ogni duplicazione di onorari;**

**f) spese dovute da altri soggetti debitori poste a carico dell'Assicurato secondo il principio di solidarietà[13];**

**g) spese rimborsate dalla controparte. Se DAS ha anticipato tali spese, l'Assicurato deve restituirle entro 60 giorni dal momento in cui ha ricevuto il rimborso;**

**h) spese ulteriori rispetto a quelle del legale incaricato per la gestione della Controversia, se tale Controversia si conclude con una Transazione non concordata con DAS;**

**i) spese per l'esecuzione forzata di un titolo esecutivo oltre il secondo tentativo; in ogni caso vengono escluse le spese diverse da quelle legali, Spese peritali e processuali (per esempio gli oneri per il reperimento di documentazione per l'istanza di vendita, le Spese del notaio incaricato alla vendita o le spese per le attività di pignoramento);**

**j) pagamento di multe, ammende e sanzioni in genere;**

**k) oneri fiscali, a eccezione dell'IVA non detraibile per l'Assicurato esposta nelle fatture dei professionisti incaricati e del contributo unificato di iscrizione a ruolo.**

## Dove vale la copertura?

***Art. 1.16 Validità territoriale***

Le garanzie operano per i Sinistri che avvengono e devono essere trattati negli uffici giudiziari:

a) di tutti gli Stati d'Europa nelle ipotesi di Danni extracontrattuali o di procedimento penale;

b) dei Paesi dell'Unione Europea e di Svizzera, Regno Unito, Principato di Monaco, Liechtenstein, Andorra, Repubblica di San Marino e Città del Vaticano, nelle ipotesi di Controversie di Diritto civile di natura contrattuale;

c) d'Italia, Città del Vaticano e Repubblica di San Marino nell'ipotesi di opposizione alle Sanzioni amministrative e per Controversie che sono incluse nelle garanzie accessorie *Fisco e previdenza, Vertenze clienti e recupero crediti Italia* e *Vertenze Clienti recupero crediti solo Stragiudiziale Italia*.

**Il servizio assicurativo di consulenza legale telefonica è operante per Sinistri avvenuti in Italia, in relazione a leggi e normative italiane.**

[1] GDPR General Data Protection Regulation – Regolamento UE 2016/679, Codice Privacy – Decreto Legislativo 196/2003, successive integrazioni e modifiche
[2] Decreto Legislativo n. 81/2008, successive integrazioni e modifiche
[3] "Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica", Decreto Legislativo 231/2001, successive integrazioni e modifiche
[4] "Testo unico in materia ambientale", Decreto Legislativo n. 152/2006, successive integrazioni e modifiche
[5] Art. 1917 codice civile
[6] Decreto Legislativo 231/2001
[7] Decreto Legislativo 231/2001
[8] Art. 369 codice di procedura penale
[9] Art. 415-bis codice di procedura penale
[10] Art. 550 codice di procedura penale
[11] Art. 416 codice di procedura penale
[12] Artt. 589 codice penale
[13] Artt. 589 e 590 codice penale
[14] Artt. 434 e 449 codice penale
[15] Art. 423 codice penale
[16] Art. 1917 codice civile
[17] Art. 1917 codice civile
[18] Art. 1917 codice civile
[19] Art. 4 comma 12 e artt. 33-34 del Regolamento Europeo per la protezione dei dati personali 2016/679 e successive modifiche e integrazioni
[20] Decreto Legislativo n. 472/1997 e successive modifiche e integrazioni
[21] Decreto Legislativo n. 546/1992 e successive modifiche
[22] Art. 5 del Decreto Legislativo 472/97
[23] Art. 408 codice di procedura penale
[24] Decreto ministeriale 13 agosto 2022 n. 147 e successive modifiche e integrazioni
[25] Art. 1292 codice civile

## NORME CHE DISCIPLINANO IL CONTRATTO DI ASSICURAZIONE IN GENERALE

### Che obblighi ho?
### Quali obblighi ha l'impresa

***Art. 2.1 Efficacia dell'assicurazione***

Per l'Assicurato e per i soggetti della cui opera si avvale, **l'efficacia dell'assicurazione è subordinata al possesso delle abilitazioni professionali o degli altri requisiti richiesti** dalle norme in vigore per l'attività professionale dichiarata in Polizza.

***Art. 2.2 Dichiarazioni del Contraente/Assicurato - Variazione del rischio***

Generali Italia consente l'Assicurazione e determina il Premio in base alle dichiarazioni del Contraente/Assicurato sui dati e le circostanze richiesti.
Il Contraente/Assicurato deve fornire a Generali Italia informazioni precise e complete che possono influire sulla valutazione del rischio.
Se il Contraente/Assicurato fornisce dati inesatti o parziali sulle circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, può:
- perdere del tutto o in parte l'indennizzo e
- determinare la cessazione dell'Assicurazione[1].

Generali Italia può trattenere i Premi già incassati e il Premio per il periodo di assicurazione in corso.
Il Contraente/Assicurato deve subito comunicare a Generali Italia se nel corso del contratto la situazione considerata al momento in cui il contratto ha avuto inizio si modifica in modo da aumentare la probabilità che l'Evento dannoso si verifica (aggravamento del rischio).
Se non rispetta questo obbligo, può perdere del tutto o in parte il diritto all'indennizzo[2].
Il Contraente/Assicurato può inoltre comunicare a Generali Italia se nel corso del contratto la situazione considerata al momento in cui il contratto ha avuto inizio si modifica in modo da diminuire la probabilità che l'Evento dannoso si verifica (diminuzione del rischio). In tal caso, per la scadenza di Premio successiva alla comunicazione, Generali Italia può richiedere il minor Premio o recedere dal contratto[3].

***Art. 2.3 Altre assicurazioni* - Secondo rischio**

Il Contraente o l'Assicurato devono comunicare per iscritto a Generali Italia l'esistenza e la successiva stipula di altre Assicurazioni per il rischio descritto in Polizza. In caso di Sinistro il Contraente o l'Assicurato devono darne avviso scritto a tutti gli assicuratori indicando a ciascuno la ragione sociale degli altri.

Nel caso in cui, per gli stessi rischi coperti dalla presente Polizza, sono state sottoscritte altre Assicurazioni, la presente Polizza opera a secondo rischio, e quindi in eccesso ai Massimali dell'altra Assicurazione.

***Art. 2.4 Comunicazione tra le parti***

Tutte le comunicazioni devono essere fatte **per iscritto.**
Le comunicazioni alle quali il **Contraente o l'Assicurato** sono tenuti **devono essere**:

- fatte con raccomandata o Posta Elettronica Certificata;
- inviate all'Agenzia che gestisce la Polizza o a Generali Italia, presso la propria sede legale

Le comunicazioni alle quali è tenuta Generali Italia in esecuzione dell'Assicurazione sono effettuate con le modalità e presso gli indirizzi indicati dal Contraente nell'ambito dell'Accordo quadro in materia di distribuzione assicurativa.

***Art. 2.5 Legge applicabile e Foro competente***

Il contratto è disciplinato dalla Legge Italiana

Per le Controversie relative al contratto il foro competente è quello della sede o del luogo di residenza o di domicilio del Contraente, dell'Assicurato, o dei loro aventi diritto.

***Art. 2.6 Inoperatività della copertura per sanzioni internazionali***

Generali Italia non è obbligata a garantire una copertura assicurativa e non è tenuta a pagare un Sinistro o a fornire una prestazione o beneficio in applicazione di questo contratto, se il fatto di garantire la copertura assicurativa, pagare

un sinistro o fornire una prestazione o riconoscere un beneficio espone Generali Italia a sanzioni anche finanziarie o commerciali, divieti o restrizioni che derivano da risoluzioni delle Nazioni Unite, da leggi o regolamenti dell'Unione Europea, degli Stati Uniti o dell'Italia. Se nelle Condizioni di assicurazione è presente una norma contrattuale difforme, questa disposizione prevale su ogni altra.

## Quando e come devo pagare?

### *Art. 2.7 Adeguamento del premio in caso di aumento del fatturato*

**Premio iniziale di Polizza**

L'importo iniziale del Premio indicato in Polizza è calcolato anche sulla base del fatturato (inteso come somma degli importi delle fatture emesse riferito all'ultimo esercizio chiuso) dichiarato dal Contraente al momento della stipula della Polizza. La dichiarazione del relativo importo, effettuata dal Contraente in fase di stipulazione, si considera resa anche ai sensi e per gli effetti dell'art. 1892 del codice civile.
L'importo iniziale del Premio indicato in Polizza è considerato come Premio minimo dovuto dal Contraente, anche per ciascuna annualità assicurativa successiva, salvo eventuale variazione ai sensi delle disposizioni seguenti.

**Aumento del fatturato**

Se nel corso della durata del contratto, o di suoi rinnovi, l'importo del fatturato è aumentato in misura superiore al 20% rispetto a quello riportato in Polizza (o indicato sull'ultima appendice di adeguamento emessa da Generali Italia, il Contraente deve comunicare per iscritto a Generali Italia l'importo del fatturato **aggiornato almeno 60 giorni prima della scadenza di ciascuna annualità assicurativa.**
**Generali Italia si riserva la facoltà di chiedere al Contraente, l'importo del fatturato, nel corso della durata del contratto. In tal caso, il Contraente deve fornire l'informazione richiesta.**

Se l'importo del fatturato è aumentato in misura superiore al 20% rispetto a quello riportato in Polizza (o indicato sull'ultima appendice di adeguamento emessa da Generali Italia) e il Contraente non lo ha comunicato a Generali Italia nei termini stabiliti, in caso di Sinistro che si verifica **nel corso del periodo di efficacia dell'Assicurazione durante il quale il Premio non è stato adeguato, Generali Italia risponde del danno in proporzione tra l'importo del fatturato riportato in Polizza (o indicato sull'ultima appendice di adeguamento emessa) e quello del fatturato aggiornato.**

Calcolo del Premio adeguato e comunicazione al Contraente
Generali Italia, ricevuta la comunicazione di aumento del fatturato in misura superiore al 20%, almeno 30 giorni prima della scadenza contrattuale comunica al Contraente il nuovo premio proposto.
Il Contraente può accettare le nuove condizioni tramite il pagamento del nuovo Premio entro il termine di 30 giorni dalla scadenza contrattuale e con le modalità previste nell'articolo *Pagamento del premio e decorrenza dell'assicurazione – Mezzi di pagamento del premio.*

Il nuovo Premio è considerato come nuovo Premio minimo dovuto per le annualità successive, salvo eventuale ulteriore aumento del fatturato in misura superiore al 20%
Se il Contraente non accetta il nuovo Premio proposto, il contratto è risolto alla scadenza originariamente pattuita (maggiorata di 30 giorni).

*Cosa succede in caso di mancata comunicazione della variazione del Fatturato almeno 60 giorni prima della scadenza dell'annualità assicurativa?*

Esempio 1
- Fatturato annuo dichiarato: 1.000.000,00 euro
- Limite di tolleranza: 20% (200.000,00 euro)
- Fatturato annuo effettivo: 1.050.000,00 euro

La garanzia opera.
Esempio 2
- Fatturato annuo dichiarato: 1.000.000,00 euro
- Limite di tolleranza: 20% (200.000,00 euro)
- Fatturato annuo effettivo: 1.500.000,00 euro

La garanzia opera ma il risarcimento dovuto è ridotto in proporzione al rapporto tra 1.000.000,00 euro e 1.500.000,00 euro, quindi del 66,6% dell'importo liquidabile.

### *Art. 2.8 Pagamento del premio e decorrenza dell'assicurazione - Mezzi di pagamento del premio*

L'Assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato in Polizza se il Premio o la prima rata di Premio sono stati pagati; altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento.
Il Premio o le rate di Premio possono essere pagati all'Agenzia di riferimento a Generali Italia.
Il Premio può essere pagato con i seguenti mezzi:

- denaro contante se il Premio annuo non è superiore a 750,00 euro;
- POS o, se disponibili, altri mezzi di pagamento elettronico; in questo caso il Premio si intende pagato nel giorno di esecuzione materiale dell'operazione;
- bonifico bancario su conto corrente intestato a Generali Italia o su conto dedicato dell'intermediario. Ferma la data di effetto indicata in Polizza, il Premio si intende pagato nel giorno dell'operazione materiale di disposizione dell'ordine di bonifico o nel giorno di valuta di addebito del conto se successivo salvo il buon fine del pagamento stesso con l'effettivo accredito sul conto corrente intestato a Generali Italia o all'intermediario;
- autorizzazione permanente di addebito su conto corrente (SDD) o carta di credito; salvo buon fine degli addebiti,
  - per la prima rata il Premio si intende pagato nel giorno di firma del mandato SEPA; o del conferimento dell'autorizzazione permanente all'addebito su carta di credito
  - per le rate successive, alle scadenze prefissate in Polizza;

  Se il Premio è addebitato su conto corrente (SDD) o carta di credito con frazionamento del Premio annuale in più rate, **in caso di mancato pagamento anche di una singola rata, la copertura resta sospesa dalle ore 24 del trentesimo giorno successivo a quello della scadenza della rata.** In caso di sospensione la copertura produce nuovamente i propri effetti dalle ore 24 del giorno in cui il Contraente paga, con bonifico o in Agenzia, tutte le rate scadute e non pagate, e la parte del Premio residuo a completamento dell'annualità. In caso di modifica del rapporto di conto corrente sul quale opera la procedura SDD o della carta di credito indicata il Contraente deve dare immediata comunicazione a Generali Italia;
- assegno circolare non trasferibile intestato a Generali Italia o all'intermediario in tale qualità; in questo caso il Premio si intende pagato nel giorno di consegna del titolo;
- assegno bancario o postale non trasferibile intestato a Generali Italia o all'intermediario in tale qualità; in questo caso il Premio si intende pagato nel giorno di consegna del titolo, salvo il buon fine dell'assegno con l'effettivo pagamento dello stesso e salva la facoltà dell''intermediario di richiedere il pagamento del Premio anche tramite altre modalità tra quelle previste in questo articolo, nel rispetto del principio di correttezza e buona fede;
- altre modalità offerte dal servizio bancario e postale se abilitate dai processi di Generali Italia.

Se il Contraente non paga i Premi o le rate di Premio successivi, l'Assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del trentesimo giorno dopo quello della scadenza del pagamento e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento; rimangono immutati le successive scadenze e il diritto di Generali Italia a ricevere i pagamenti dei Premi scaduti[4]. Il Premio, anche se frazionato in più rate, è dovuto per l'intero periodo assicurativo annuo.

ATTENZIONE: il pagamento del Premio o della rata di Premio in scadenza è necessario per l'operatività dell'Aassicurazione. Se manca il pagamento l'Assicurazone, anche se sottoscritta, non opera.

Salvo buon fine: la garanzia opera anche se gli importi di Premio non sono stati ancora ricevuti da Generali Italia; solo se il pagamento del Premio è accreditato in un momento successivo. In caso di mancato accredito la Garanzia non opera o rimane sospesa.

Si suggerisce di verificare la data di scadenza del Premio o delle singole rate di Premio ed i pagamenti effettuati nell'Area Riservata "MyCattolica", consultabile previa registrazione accedendo dal sito internet www.cattolica.it o per mezzo dell'App MyCattolica.

### *Art. 2.9 Oneri fiscali*

Tutti gli oneri, presenti e futuri, relativi al Premio, agli Indennizzi, alla Polizza ed agli atti da essa dipendenti, sono a carico del Contraente anche se il pagamento è stato anticipato da Generali Italia.

## Quando comincia la copertura e quando finisce?

### *Art. 2.10 Durata dell'assicurazione*

L'Assicurazione ha la durata stabilita in Polizza.

Il contratto può essere di durata:

- annuale o
- poliennale con applicazione della riduzione di Premio prevista per legge

come indicato in Polizza e, alla sua scadenza cessa senza necessità di disdetta.

Il Contraente e Generali Italia possono pattuire il tacito rinnovo; in questo caso la copertura assicurativa è prorogata per un anno e così successivamente.

**Se la Polizza è stata stipulata con tacito rinnovo, il Contraente o Generali Italia possono impedire la proroga dell'Assicurazione come indicato all'art. Disdetta e recesso.**

### *Art. 2.11 Validità temporale - Retroattività*

***Inizio della garanzia - Retroattività***

Premesso che l'Assicurazione di Responsabilità civile professionale è prestata sulla base delle dichiarazioni dell'Assicurato[5], di non essere a conoscenza di alcun elemento che può far presumere il sorgere di un obbligo di risarcimento in ordine a fatti o atti posti in essere nel periodo precedente alla stipula della presente Polizza, l'Assicurazione **opera per le richieste di risarcimento ricevute per la prima volta all'Assicurato nel corso del periodo di efficacia dell'Assicurazione, anche se tali richieste conseguono a comportamenti posti in essere prima di tale periodo**. La retroattività è illimitata, salvo diversa pattuizione indicata in Polizza.

Se non è stata pattuita la Retroattività della copertura, l'Assicurazione **opera per le richieste di risarcimento ricevute per la prima volta dall'Assicurato nel corso del periodo di efficacia dell'Assicurazione se conseguono a comportamenti posti in essere nel medesimo periodo.**

**Nota bene:**
Se in polizza è prevista la Retroattività, per le garanzie accessorie *Revisore Legale dei conti, Membro del Comitato di controllo/Consiglio di sorveglianza e Revisore di enti locali; Membro Organismo di Vigilanza (ODV); Commissario di gara; Amministratore di stabili, revisore di condominio; DPO - Responsabile trattamento dati; Sindaco, Membro del Collegio Sindacale e Revisore Legale dei Conti,* se selezionate, **la Retroattività è limitata a 2 anni.**

**Se il Sinistro è determinato da comportamenti che implicano più atti successivi, esso si considera avvenuto nel momento in cui è stata posta in essere la prima azione.**

**Se la presente Polizza sostituisce senza soluzione di continuità altra in corso con Generali Italia per lo stesso rischio, la garanzia opera alle condizioni previste dal presente contratto anche se la richiesta di risarcimento deriva da comportamenti commessi durante il periodo di efficacia della Polizza sostituita (compresa la Retroattività se prevista)**.

ESEMPIO

- Polizza con decorrenza 1.1.2025 e scadenza 1.1.2026
- Retroattività 10 anni
- Presenza garanzia accessoria DPO (Data Protection Officer) con Retroattività 2 anni

Se in data 1.1.2026 sostituisco la Polizza mantenendo la Retroattività di 10 anni e la garanzia accessoria DPO (Data Protection Officer) e aggiungo la garanzia accessoria Commissario di gara:

- per la garanzia Rc professionale la copertura opera per comportamenti commessi dal 1.1.2015 (periodo di efficacia della Polizza sostituita compreso il periodo di Retroattività di 10 anni)
- per la garanzia accessoria DPO (Data Protection Officer) la copertura opera per comportamenti commessi dal 1.1.2023 (periodo di efficacia della Polizza sostituita compreso il periodo di Retroattività di 2 anni)
- per la garanzia accessoria Commissario di gara la copertura opera per comportamenti commessi dal 1.1.2024 (periodo di Retroattività di 2 anni)

**Cumulo di Massimali**

Se si realizza un cumulo di Massimali tra la presente Polizza e le precedenti coperture assicurative stipulate dal Contraente/Assicurato con Generali Italia, opera solo il Massimale della presente Polizza.

**Studio associato - Professione uscente**

Se il Contraente è uno studio associato, in caso di uscita dallo studio di uno o più professionisti,l'Assicurazione non opera per le richieste di risarcimento ricevute dopo la data di uscita dallo studio per comportamenti del professionista uscente, anche se posti in essere durante il periodo in cui il professionista ha fatto parte dello studio.

**Termine della garanzia**

**L'Assicurazione non opera per le richieste di risarcimento ricevute dall'Assicurato dopo la data di cessazione del contratto.**

### *Art. 2.12 Deeming Clause*

L'Assicurazione di Responsabilità civile opera anche per le richieste di risarcimento ricevute dall'Assicurato per la prima volta dopo la scadenza della Polizza, che conseguono o sono collegate a circostanze di cui l'Assicurato è venuto a conoscenza e denunciate durante il periodo di efficacia dell'Assicurazione.

### *Art. 2.13 Ultrattività per cessazione dell'attività (Postuma)*

In caso di cessazione definitiva dell'attività professionale, che si verifica durante il periodo di efficacia dell'Assicurazione, **se acquistata l'Ultrattività per cessazione dell'attività *(Postuma)***, le richieste di risarcimento che si riferiscono a **comportamenti posti in essere durante il periodo di efficacia della Polizza (Retroattività compresa se prevista e salvo eventuali diversi termini previsti dalle singole garanzie) e fino alla data di cessazione dell'attività**, sono coperte alle condizioni di Assicurazione in vigore anche se ricevute dall'Assicurato nei 10 anni successivi alla cessazione dell'attività.

Come opera la copertura

**Per attivare l'Ultrattività, il Contraente o l'Assicurato (o i suoi eredi) devono:**

- **dare tempestiva comunicazione a Generali Italia dell'avvenuta cessazione dell'attività professionale e dell'intenzione di acquistare l'Ultrattività;**
- entro 30 giorni dalla data documentata di cessazione dell'attività, **perfezionare apposita appendice di proroga tramite pagamento, in un'unica soluzione, del Premio dovuto pari a 3 volte l'importo** dell'ultimo premio annuo.

**Ci sono limiti di copertura**

**Il Massimale indicato in Polizza rappresenta la somma massima di esposizione di Generali Italia a prescindere dal numero delle richieste di risarcimento ricevute dall'Assicurato durante il periodo di efficacia dell'Assicurazione e il periodo di Ultrattività.**

**Che cosa NON è assicurato**

**Sono escluse le richieste di risarcimento relative ai fatti che hanno determinato la radiazione o la sospensione dall'albo dell'Ordine professionale.**

**ESTENSIONI VALIDITÀ TEMPORALE**

La seguente estensione opera solo se richiamata in Polizza

### *Art. 2.14 Ultrattività decennale per cessazione del contratto (L.124/2017)*

L'Assicurazione di Responsabilità civile opera per le richieste di risarcimento originate da fatti posti in essere dall'Assicurato durante il periodo di efficacia dell'Assicurazione anche se ricevute per la prima volta dall'Assicurato, o dai suoi aventi diritto, nei 10 anni successivi alla cessazione del contratto a prescindere dalla causa della cessazione.

**Ci sono limiti di copertura**

**Il Massimale è unico per l'intero periodo assicurativo e corrisponde al Massimale previsto dalla Polizza in corso al momento della cessazione del contratto**.

## Come posso disdire la Polizza?

### *Art. 2.15 Diritto di ripensamento*

Se il contratto è stato collocato interamente mediante tramite tecniche di comunicazione a distanza, il Contraente può recedere entro 14 giorni dalla conclusione del contratto,. con richiesta scritta da

Il Contraente deve inviare comunicazione scritta a Generali Italia (Via Marocchesa 14 – 31021 Mogliano Veneto – TV

– PEC **cattolica@pec.generaligroup.com**) oppure all'Agenzia alla quale è assegnata la Polizza tramite lettera raccomandata con avviso di ricevimento o PEC.

A seguito della comunicazione di recesso, il contratto si considera privo di qualsiasi effetto fin dall'origine e quindi il Contraente e Generali Italia sono liberi da ogni obbligo contrattuale. Di conseguenza Generali Italia rimborsa al Contraente il Premio versato, al netto delle imposte, entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione di recesso. L'esercizio del diritto di recesso rende priva di effetto ogni denuncia di Sinistro eventualmente presentata.

### *Art. 2.16 Disdetta e recesso*

**Se la Polizza è stata stipulata con tacito rinnovo**, **il Contraente o Generali Italia possono impedire la proroga dell'Assicurazione con comunicazione di disdetta da inviare almeno 30 giorni prima della scadenza della Polizza.**

Nel caso di Polizza con durata superiore a 5 anni e applicazione della riduzione di Premio prevista per legge, il Contraente può recedere solo dopo il termine di 5 anni, **con comunicazione da inviare almeno 30 giorni prima della relativa scadenza. Il recesso ha effetto dalla fine dell'annualità nel corso della quale è esercitato.**

Generali Italia ha la facoltà di modificare le condizioni di Assicurazione o di Premio al momento del rinnovo, anche tacito, del contratto. In tal caso, Generali Italia almeno 30 giorni prima della scadenza contrattuale, comunica al Contraente la proposta di rinnovo e le nuove condizioni.

**Il Contraente può accettarle attraverso il pagamento del Premio o della rata del Premio entro il termine di 30 giorni dalla scadenza contrattuale e con le modalità previste nell'articolo *Pagamento del premio e decorrenza dell'assicurazione – Mezzi di pagamento del premio*.**

**Il pagamento comporta manifestazione della volontà di rinnovare il contratto e accettazione delle nuove condizioni proposte. In caso contrario, il contratto si intende risolto alla scadenza originariamente pattuita (maggiorata di 30 giorni)**.

Queste comunicazioni devono essere inviate secondo le modalità descritte nell'articolo ***Comunicazione tra le parti*.**

### *Art. 2.17 Recesso in caso di sinistro*

**Il Contraente può recedere dal contratto a seguito della denuncia di ogni Sinistro.**
**Tale facoltà può essere esercitata entro 60 giorni dal pagamento o dal rifiuto dello stesso.**
Il recesso:

- **deve essere comunicato** per iscritto tramite lettera raccomandata con avviso di ricevimento o Posta Elettronica Certificata;
- ha efficacia **dopo 30 giorni da quello di ricevimento della comunicazione stessa.**

Entro il quindicesimo giorno successivo alla data di efficacia del recesso, Generali Italia rimborsa al Contraente la parte di Premio relativa al periodo di rischio non corso, escluse le imposte.
Il pagamento o la riscossione dei Premi scaduti dopo la denuncia del Sinistro o qualunque altro atto delle parti non possono essere interpretati come rinuncia ad avvalersi della facoltà di recesso.

### *Art. 2.18 Modifica delle condizioni dell'Assicurazione o delle Garanzie nel periodo di validità dell'assicurazione*

**Se il contratto è stipulato con durata poliennale, nel periodo di validità dell'Assicurazione, Generali Italia si riserva la facoltà di modificare unilateralmente le clausole e le condizioni che disciplinano l'Assicurazione o le Garanzie stesse**, con le modalità ed entro i limiti di legge, se la modifica è giustificata, rispetto alla generalità dei contratti dello stesso tipo della presente Assicurazione, da:

- Leggi, regolamenti o provvedimenti di autorità, anche estere, a cui Generali Italia è tenuta ad adeguarsi anche in funzione del gruppo di appartenenza;
- Esigenze tecniche determinate da modifiche obiettive alle condizioni praticate sui mercati dai Riassicuratori e che hanno un'incidenza sull'Assicurazione o sulle Garanzie;
- Evoluzioni inerenti alle tecnologie e agli strumenti informatici utilizzati, direttamente o indirettamente, per l'esecuzione dell'Assicurazione o delle Garanzie medesime e le relative misure di sicurezza;
- Aggiornamenti delle modalità operative di erogazione di eventuali servizi accessori non assicurativi o dei relativi fornitori, salvaguardando il valore dei servizi stessi.

Le relative comunicazioni di modifica sono effettuate da Generali Italia secondo le modalità pattuite nel presente

contratto, con indicazione del motivo e della data di decorrenza della modifica, con preavviso minimo di 60 giorni rispetto alla data di decorrenza comunicata.

**In ogni caso di esercizio del potere di modifica unilaterale delle clausole e delle condizioni, Generali Italia informa il Contraente del suo diritto di recedere dall'Assicurazione o dalle Garanzie stesse.**

**Il Contraente esercita il diritto di recesso** con comunicazione effettuata secondo le modalità pattuite nel presente contratto **entro la data di decorrenza della modifica.**

In tal caso, l'Assicurazione o le Garanzie si intendono risolte con effetto da tale data e Generali Italia rimborsa al Contraente la parte di Premio relativa al periodo di rischio eventualmente non corso**. Se il Contraente non manifesta la volontà di recedere dall'Assicurazione o dalle Garanzie entro il termine previsto, le modifiche comunicategli si intendono approvate.**

**Le parti riconoscono che nell'Assicurazione sono automaticamente recepite, anche senza preavviso, tutte le modifiche imposte da disposizioni normative** di carattere legislativo o regolamentare o da provvedimenti delle Autorità competenti, che dovessero intervenire tempo per tempo. **Le clausole contrattuali interessate da tali modifiche si intendono automaticamente abrogate o sostituite, con la stessa data di decorrenza dell'entrata in vigore, dalle disposizioni che hanno provocato tale modifica.**

[1] Artt. 1892, 1893 e 1894 del codice civile
[2] Artt. 1898 del codice civile
[3] Art. 1897 codice civile
[4] Art. 1901 del Codice civile
[5] Artt. 1892 e 1893 codice civile

## NORME CHE OPERANO IN CASO DI SINISTRO DELLA SEZIONE RESPONSABILITÀ CIVILE PROFESSIONALE

**Che obblighi ho?**
**Quali obblighi ha l'impresa**

### *Art. 3.1 Denuncia del sinistro*

In caso di Sinistro, il Contraente o l'Assicurato **deve inviare denuncia scritta** all'Agenzia che gestisce il contratto o a Generali Italia **entro 3 giorni dalla data in cui esso è avvenuto o dal giorno in cui ne è venuto a conoscenza**[1]**.** La denuncia **deve contenere:**

- numero della Polizza e nome dell'Agenzia che gestisce il contratto;
- descrizione precisa del fatto, della data, del luogo, delle cause e delle conseguenze del fatto stesso;
- generalità e indirizzo delle persone interessate e degli eventuali testimoni.

**L'Assicurato deve:**

- **far pervenire in maniera tempestiva a Generali Italia notizia di ogni atto a lui notificato tramite Ufficiale Giudiziario; in caso di inadempimento si applica quanto previsto dal Codice civile**[2]**;**
- **fornire a Generali Italia tutti gli atti e i documenti che occorrono, regolarizzati secondo le norme fiscali di bollo e registro.**

### *Art. 3.2 Obblighi in caso di sinistro*

In caso di Sinistro il Contraente o l'Assicurato deve:

1. **comunicare in maniera tempestiva richieste o azioni avanzate da un terzo danneggiato o dagli aventi diritto;**
2. **mettere a disposizione di Generali Italia o del perito incaricato tutti gli elementi e documenti ritenuti utili e necessari in suo possesso o, se non subito disponibili, acquisibili per agevolare le indagini e le verifiche del danno;**
3. **astenersi da qualsiasi riconoscimento di responsabilità, senza essersi prima consultato con Generali Italia o con i legali e tecnici incaricati;**
4. **trasmettere in maniera tempestiva a Generali Italia ogni atto giudiziario notificato a lui o a un componente del suo nucleo familiare;**
5. **collaborare con Generali Italia per consentire la corretta e puntuale gestione della vertenza;**
6. **trasmettere a Generali Italia la documentazione in suo possesso o, se non disponibile subito, da lui acquisibile appena possibile;**
7. **comparire in giudizio a semplice richiesta di Generali Italia, se la procedura giudiziale lo prevede o se la sua comparizione in giudizio è ritenuta utile e necessaria da Generali Italia per la difesa.**

**Se il Contraente o l'Assicurato non adempie a questi obblighi, Generali Italia può non assumerne la difesa.**

L'Assicurato può comunicare a Generali Italia **eventuali circostanze** che possono generare una richiesta di risarcimento da parte di un terzo. In tal caso, **deve fornire i dettagli relativi a fatti, date e persone coinvolte.** L'eventuale richiesta di risarcimento ricevuta dall'Assicurato dopo la comunicazione della circostanza è considerata come fatta durante il periodo di efficacia dell'Assicurazione.

### *Art. 3.3 Gestione della vertenza di danno e spese legali*

**Fino a quando ne ha interesse**, Generali Italia gestisce a nome dell'Assicurato, le vertenze in sede stragiudiziale e giudiziale, civile, penale e amministrativa; nomina, se occorre, legali e tecnici e si avvale di tutti i diritti e le azioni che spettano all'Assicurato stesso. **A tal fine, l'Assicurato è tenuto ad adempiere agli obblighi previsti in caso di Sinistro di cui all'articolo *Obblighi in caso di sinistro*.** Generali Italia non riconosce le spese sostenute dall'Assicurato in violazione di tali obblighi o non necessarie.

Sono a carico di Generali Italia le spese sostenute per resistere all'azione promossa contro l'Assicurato, **entro il limite di un importo pari al quarto del Massimale stabilito in Polizza** per il danno al quale si riferisce la domanda.

**Ci sono limiti di copertura**

**Se la somma dovuta al danneggiato supera il Massimale sopra indicato, le spese sono ripartite tra Generali Italia e Assicurato in proporzione del rispettivo interesse.**

**Che cosa NON è assicurato**

**Generali Italia non risponde di multe, ammende e spese di giustizia penale.**

### *Art. 3.4 Termine per il pagamento del sinistro*

Ricevuta la documentazione necessaria per l'accertamento del diritto al risarcimento e per la sua quantificazione secondo le presenti Condizioni di assicurazione, Generali Italia procede:

- al pagamento o;
- alla comunicazione dei motivi per cui il risarcimento non può essere pagato.

Il pagamento è effettuato **entro 30 giorni** dall'accettazione dell'offerta da parte del Contraente, dell'Assicurato o dal terzo danneggiato.
Se è stato aperto un procedimento giudiziario a carico del Contraente o dell'Assicurato per il Sinistro, Generali Italia può posticipare il pagamento fino alla conclusione del procedimento stesso.

Generali Italia procede comunque al pagamento delle eventuali somme non contestate.

[1] Art. 1913 codice civile
[2] Art. 1915 codice civile

## NORME CHE OPERANO IN CASO DI SINISTRO DELLA SEZIONE TUTELA LEGALE

**Che obblighi ho?**
**Quali obblighi ha l'impresa**

### *Art. 3.1 Quando un sinistro è considerato in garanzia*

Un Evento è considerato in garanzia se avviene:

a) dalle ore 24:00 del giorno di stipula del contratto, se il premio è stato pagato, per risarcimento di Danni extracontrattuali o procedimento penale o amministrativo o per le Controversie contrattuali con richieste di risarcimento di danni causati dall'Assicurato ai clienti;

b) trascorsi 90 giorni dalla stipula del contratto, se il Premio è stato pagato, per Controversia contrattuale. Se il contratto è emesso in sostituzione o con una nuova Polizza in continuazione di analogo contratto in vigore con Generali Italia per i medesimi rischi che ha avuto una durata minima di 90 giorni, l'Evento è considerato in garanzia dalle ore 24:00 del giorno di sottoscrizione del nuovo contratto.

La garanzia si estende agli Eventi avvenuti nel periodo di efficacia dell'Assicurazione **ma che si sono manifestati entro 2 anni dalla sua cessazione.**
La copertura opera anche prima della notifica all'Assicurato dell'informazione di garanzia, nei casi di presentazione spontanea, invito a presentarsi e accompagnamento coattivo[1].
Per determinare la data in cui avviene un Sinistro, DAS considera:

a) la data del primo Evento che ha dato origine alla richiesta di risarcimento, per Danni extracontrattuali subiti o causati dall'Assicurato;

b) la data in cui viene compiuto il primo atto di accertamento della violazione, nei casi di opposizione a Sanzioni amministrative;

c) la data in cui è avvenuta la prima violazione, anche presunta, di una norma di legge o di contratto, da parte dell'Assicurato, della controparte o di un terzo, per tutte le altre ipotesi.

**Se l'Evento si protrae attraverso più violazioni successive della stessa natura, DAS prende in considerazione la data in cui si è verificata la prima violazione, anche presunta.**

### *Art. 3.2 Denuncia del sinistro*

La denuncia di Sinistro deve essere effettuata in maniera tempestiva tramite una delle seguenti modalità:

1. DENUNCIA TELEFONICA al **numero verde 800 572 572 e il numero +39 02 58240565 per le richieste dall'estero** (attivo dal lunedì al venerdì dalle 08:00 alle ore 18:00). Un operatore raccoglie la denuncia, indica informazioni e i documenti necessari per l'attivazione della garanzia, fornisce tutte le informazioni relative alle modalità di gestione del sinistro e rilascia un numero identificativo della pratica;
2. DENUNCIA SCRITTA: la comunicazione, contenente le informazioni o copia dei documenti necessari per l'attivazione della garanzia, deve essere inviata per posta elettronica a: sinistri@das.it;
3. CONSULENZA LEGALE TELEFONICA: al numero verde 800 572 572 e il numero +39 02 58240565 per le richieste dall'estero (attivo dal lunedì al venerdì dalle 08:00 alle ore 18:00).

**Tutta la documentazione dovrà essere regolarizzata a spese dell'Assicurato, secondo le norme fiscali di bollo e di registro.**

**In mancanza di idonea documentazione a supporto della denuncia, DAS non è responsabile di eventuali ritardi nella gestione del Sinistro.**

**L'Assicurato deve far pervenire subito a DAS copia di ogni ulteriore atto o documento pervenuto dopo la denuncia di Sinistro e ogni notizia utile alla gestione del suo caso, comunque entro il termine utile per la difesa.**

**In caso di procedimento penale l'Assicurato deve denunciare il Sinistro quando ha inizio l'azione penale o comunque nel momento in cui ha avuto notizia di coinvolgimento nell'indagine.**

**Per ottenere le prestazioni previste dalla garanzia di tutela legale Litigation PR l'Assicurato deve seguire le istruzioni fornite da DAS, e dal fornitore del servizio incaricato a eseguire la prestazione.**

### *Art. 3.3 Gestione del sinistro*

Prima dell'eventuale azione in giudizio, **la gestione del caso è riservata solo a** DAS, secondo le seguenti disposizioni:

a) ricevuta la denuncia del Sinistro, DAS svolge ogni possibile tentativo per una bonaria definizione della Controversia, **direttamente o con l'aiuto di professionisti da essa individuati**[2]. **A tale scopo l'Assicurato deve rilasciare, se richiesto da DAS, apposita procura per la gestione della Controversia;**

b) per la risoluzione della Controversia, DAS valuta l'opportunità di ricorrere o aderire a procedure di Risoluzione amichevole delle Controversie;

c) l'Assicurato può scegliere fin da questa fase un legale di propria fiducia se si verifica una situazione di conflitto di interessi con DAS.

DAS autorizza l'eventuale azione in giudizio:

a) sempre, quando è necessaria la difesa dell'Assicurato in un procedimento penale o amministrativo;

b) **se la composizione amichevole non riesce e le pretese dell'Assicurato presentano possibilità di successo, negli altri casi. L'Assicurato comunica a DAS le informazioni e le argomentazioni su cui fondare l'azione o la resistenza in giudizio per consentire a DAS di valutare le possibilità di successo.**

Per la fase giudiziale DAS trasmette la pratica al legale designato in base alle seguenti disposizioni:

a) l'Assicurato può indicare a DAS un legale di propria fiducia;

b) **se l'Assicurato non indica il nominativo di un avvocato, DAS può individuare direttamente il legale;**

c) **l'Assicurato deve conferire in ogni caso regolare mandato al legale individuato e fornigli tutte le informazioni e i documenti necessari per consentire la miglior tutela dei propri interessi;**

d) se nel corso dello stesso grado di giudizio l'Assicurato decide di revocare l'incarico professionale conferito a un legale e di darlo a un nuovo legale**, DAS non rimborsa le spese del nuovo legale riferite ad attività già svolte dal primo avvocato.** Tale disposizione non si applica nel caso di rinuncia all'incarico da parte del legale.

**Il Sinistro è unico a tutti gli effetti:**

**a) in presenza di vertenze, promosse da o contro una o più persone e che hanno per oggetto domande identiche o connesse;**

**b) in presenza di procedimenti, anche di natura diversa, dovuti allo stesso Evento-fatto nei quali sono coinvolti uno o più Assicurati;**

**c) se l'Evento che dà diritto alle prestazioni si protrae con più violazioni successive della stessa natura.**

### *Art. 3.4 Disaccordo sulla gestione del sinistro - Arbitrato*

In caso di conflitto di interessi o di disaccordo tra l'Assicurato e DAS sulla gestione delle prestazioni, sia l'Assicurato sia DAS possono chiedere di demandare la questione a un arbitro scelto di comune accordo dalle parti o, in mancanza di accordo, designato dal Presidente del Tribunale competente a norma del codice di procedura civile.
L'Assicurato e DAS contribuiscono ciascuno alla metà delle spese arbitrali, **salvo diverso accordo tra le parti.**
**L'istanza di attivazione dell'arbitrato nei confronti di DAS da parte dell'Assicurato deve essere effettuata per iscritto e inviata tramite:**

- **Raccomandata indirizzata a D.A.S. Difesa Automobilistica Sinistri S.p.A. - Via Enrico Fermi 9/B – 37135 Verona;**
- **Mail all'indirizzo PEC servizio.clienti@pec.das.it.**

L'arbitro decide secondo equità. Se la decisione dell'arbitro è sfavorevole all'Assicurato, questi può ugualmente procedere per proprio conto e rischio. Se dalla sua azione l'Assicurato ottiene un risultato più favorevole di quello in precedenza prospettato o acquisito da DAS, in linea di fatto o di diritto, può richiedere a DAS il rimborso delle spese sostenute e non rimborsate dalla controparte, **nei limiti del Massimale previsto dalla Polizza.**
Se l'Assicurato vuole in alternativa agire tramite le vie giudiziarie, l'azione civile può essere preceduta dal tentativo di mediazione[3].

### *Art. 3.5 Obblighi in caso di sinistro*

Per avere diritto alle prestazioni previste dalla Garanzia, l'Assicurato è tenuto al rispetto delle seguenti disposizioni:

**a) deve denunciare il Sinistro in maniera tempestiva e comunque entro il tempo utile per la sua difesa;**

**b) deve aggiornare in maniera tempestiva DAS su ogni circostanza rilevante ai fini dell'erogazione delle prestazioni previste;**

**c) prima di incaricare un legale o un perito, deve avvisare DAS e deve aver ottenuto conferma a procedere;**

**d) prima di sottoscrivere un accordo economico o un preventivo di spesa del legale o del perito incaricato, deve ottenere conferma a procedere da parte di DAS. Si precisa che, anche una volta ottenuta la conferma a procedere, DAS non sostiene e non rimborsa spese del legale per attività che non sono state effettivamente svolte e dettagliate in parcella.**

**e) non può concordare con la controparte, senza la preventiva autorizzazione di DAS, alcuna Transazione o accordo a definizione della Controversia che prevede a carico di DAS spese ulteriori rispetto alle competenze del legale dell'Assicurato. Se l'Assicurato procede senza autorizzazione, DAS garantisce il rimborso degli oneri a suo carico solo se DAS verifica un'effettiva urgenza nel concludere l'operazione e se la stessa è conveniente;**

**f) per la garanzia di tutela legale Litigation PR deve rivolgersi solo al fornitore del servizio secondo le indicazioni fornite da DAS.**

### *Art. 3.6 Esonero di responsabilità*

**Generali Italia e DAS non sono responsabili:**

- **dell'operato di legali e periti;**
- **di eventuali ritardi nell'erogazione delle prestazioni causati dalla mancanza dei necessari documenti a supporto delle richieste dell'Assicurato.**

### *Art. 3.7 Termine per il pagamento del sinistro*

Ricevuta la necessaria documentazione, verificata l'operatività della garanzia e valutate le spese sostenute dall'Assicurato, DAS entro 30 giorni:

- paga l'indennizzo;
- comunica i motivi per cui l'indennizzo non può essere pagato.

[1] Artt. 374-376 del codice di procedura penale
[2] Art. 164 comma 2 lettera a) del codice delle assicurazioni private - D. Lgs. 209/05
[3] D. Lgs. n. 28 del 4 marzo 2010

Cattolica Assicurazioni è un marchio commerciale di Generali Italia S.p.A. - Sede Legale: Mogliano Veneto (TV), Via Marocchesa, 14, CAP 31021
Tel. 041.5492111 - C.F. e iscr. nel Registro Imprese di Treviso - Belluno n. 00409920584 - Partita IVA 01333550323 - Capitale Sociale: Euro 1.618.628.450,00 i. v.
Società iscritta all'Albo delle Imprese IVASS n. 1.00021, soggetta all'attività di direzione e coordinamento dell'Azionista unico Assicurazioni Generali S.p.A.
ed appartenente al Gruppo Generali, iscritto al n. 026 dell'Albo dei gruppi assicurativi - www.cattolica.it, PEC: cattolica@pec.generaligroup.com